



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 411/10

di iniziativa del Consigliere G. GALLO, G. GIUDICEANDREA recante:
"Modifiche alla l.r. 12/2018 recante "Norme in materia di tutela, promozione e
valorizzazione dell'"invecchiamento attivo""

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	6/2/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	7/2/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	12/02/2019
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 411/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali G. Gallo e G. Giudiceandrea pag. 3
"Modifiche alla L.R. 12/2018 recante.:Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo".

Documentazione citata

Legge regionale 16 maggio 2018, n. 12 pag. 7
Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo

Normativa comunitaria

Dec. 14 settembre 2011, n. 940/2011/UE pag. 12
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)

Normativa nazionale

Legge 28 giugno 2012 , n. 92 pag. 20
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

Legge 8 novembre 2000, n. 328 pag. 21
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Normativa comparata

Legge regionale 28 gennaio 2019, n. 1 - Regione Marche pag. 45
Promozione dell'invecchiamento attivo

Legge regionale 12 febbraio 2018, n. 2 - Regione Campania pag. 52

Legge regionale 20 novembre 2017, n. 29 - Regione Basilicata pag. 57
Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni

Legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 - Regione Veneto pag. 62
Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo

Legge regionale 9 giugno 2016, n. 16 - Regione Abruzzo pag. 69
Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 411/10ⁿ

~~ESTR. 2~~
06.02.19
gh

3^A COMM. CONSILIARE

2^A COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 4140 del 06.02.2019

Classificazione 02.05

PROPOSTA DI LEGGE10ⁿ

“MODIFICHE ALLA L. R. 12/2018

**RECANTE “NORME IN MATERIA DI TUTELA, PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO”**

D’iniziativa dei Consiglieri GIANLUCA GALLO e GIUSEPPE GIUDICEANDREA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la Legge regionale 16 Maggio 2018, n. 12, recante “Norme recanti disposizioni volte alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dell'invecchiamento attivo”, pubblicata sul BURC n. 51 del 17 Maggio 2018, la Regione Calabria si è dotata di una normativa tesa a garantire gli anziani ed a favorirne la partecipazione alla vita di comunità. A tal fine, con l'art. 4 della citata Legge regionale si è provveduto ad individuare i soggetti attuatori degli obiettivi fissati e delle misure delineate. Tra questi, tuttavia, non figurano le istituzioni pubbliche di assistenza alla persona attive nell'ambito dei servizi sociali alla persona, riconosciute e debitamente autorizzate dalla Regione Calabria, pure operanti in diverse realtà territoriali. Si ritiene che un'integrazione alla Legge regionale nel senso di ricomprendere tra i soggetti attuatori anche questi ultimi soggetti, indubabilmente tra i protagonisti – sotto il profilo pratico ed operativo – delle politiche della terza età, non possa che contribuire a rendere ancor più efficiente e funzionale la legge stessa. A tal proposito, si propone di emendare nel senso anzidetto la Legge regionale in oggetto, attraverso un articolo unico col quale si propone di modificarne l'art. 4 integrando il numero dei soggetti attuatori con l'inclusione in esso delle istituzioni pubbliche di assistenza alla persona che operano nell'ambito dei servizi sociali, riconosciuti e debitamente autorizzati dalla Regione Calabria.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'attuazione del presente progetto di legge non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale o, comunque, non produce ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli già iscritti nel bilancio della Regione Calabria. Per come chiaramente risultante dalla analitica relazione illustrativa e dalla formulazione della norma, esso va semplicemente ad integrare il numero dei soggetti attuatori di obiettivi e misure della Legge stessa.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)***Titolo : Legge regionale “Modifiche alla l.r. n. 12/2018 recante “Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	L’articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale			
				0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l’utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Totale				0,00

ARTICOLO UNICO

1. All'art. 4, co. 1 L. R. 12/2018, dopo la lettera c) è inserita la lettera d), così formulata: "d) le istituzioni pubbliche di assistenza alla persona che operano nell'ambito dei servizi sociali, riconosciute e debitamente autorizzate dalla Regione Calabria".

 *Gianluca Gallo* - *Giuseppe Giudiceandrea*


Legge regionale 16 maggio 2018, n. 12

Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

(BURC n. 51 del 17 maggio 2018)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di valorizzare le persone anziane come soggetti rilevanti per la società e prevenire la loro non autosufficienza, attua azioni positive che contribuiscano a mantenere l'anziano nella famiglia e nel tessuto sociale e a valorizzarne il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura.
2. La Regione riconosce e garantisce l'effettivo esercizio dei diritti delle persone anziane.
3. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo per valorizzare la persona anziana, da considerare come risorsa. A tale scopo, promuove politiche di integrazione delle persone anziane, contrastando atteggiamenti di discriminazione ed esclusione al fine consentire un invecchiamento dignitoso e in condizioni di salute.

Art. 2

(Destinatari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini, nonché agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio regionale secondo le norme statali, anziani, sia autosufficienti sia non autosufficienti, residenti in Calabria, pensionati, con almeno sessanta anni di età.
2. Si considera non autosufficiente l'anziano che non può più provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

Art. 3

(Attuazione degli obiettivi)

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 mediante gli strumenti della programmazione generale. La Regione, in particolare, integra e coordina i programmi e gli strumenti settoriali al fine di realizzare una politica organica in favore della popolazione anziana, valorizzando, a questo scopo, l'apporto dei soggetti pubblici, privati e del volontariato. La Regione, inoltre, promuove l'integrazione e il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nelle diverse aree di intervento.
2. La programmazione degli interventi a ogni livello, anche attraverso il coordinamento delle politiche territoriali sia regionali che locali, mira a consentire il perseguimento degli obiettivi di integrazione delle persone adulte e anziane. La Giunta regionale, attraverso un programma triennale, definisce le strategie per l'attuazione degli obiettivi individuando le risorse necessarie e gli strumenti di controllo e direzione da parte degli organi regionali. L'attuazione operativa è demandata alla gestione nei Piani di zona.
3. Per la programmazione degli interventi, la Regione si avvale della collaborazione dei comuni, coinvolgendo anche enti, associazioni e soggetti che, ai sensi della presente legge, operano a favore delle persone anziane.
4. Lo strumento operativo di riferimento è individuato nel Piano di zona di cui alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi nella Regione Calabria in attuazione della legge 328/2000), il quale si coordina con la programmazione socio-sanitaria e, quindi, con il Piano sociale regionale vigente.
5. Il programma triennale è predisposto dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di politiche sociali e dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela della salute, in coordinamento con i dirigenti generali degli altri dipartimenti eventualmente competenti. Con il contributo della Conferenza permanente

di cui all'articolo 11, sono predisposti piani attuativi annuali, che vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro il 15 febbraio di ogni anno.

Art. 4

(Soggetti attuatori)

1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, promuove iniziative realizzate in collaborazione con:
 - a) le amministrazioni comunali, privilegiando le aggregazioni dei comuni a partire dai distretti sanitari e socio-assistenziali;
 - b) le associazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle persone anziane;
 - c) le istituzioni scolastiche e universitarie, comprese le università del volontariato e della terza età.

Art. 5

(Proposte dei soggetti attuatori)

1. I soggetti di cui all'articolo 4 promuovono progetti di partecipazione attiva delle persone anziane attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo. La Regione favorisce i progetti attraverso il loro inserimento in appositi protocolli, che vengono resi operativi nell'ambito dei Piani di zona.
2. La Regione riconosce il ruolo primario della famiglia nel sostegno alle persone anziane e promuove ogni idonea azione di supporto, anche in modo integrato, al fine di consentire il mantenimento della persona anziana in un contesto domiciliare che le garantisca affetti e qualità della vita.

Art. 6

(Attività sociali e qualità della vita)

1. La Regione, impegnandosi a rinnovare e integrare le azioni proposte dalla Conferenza di cui all'articolo 11, considera attività di utilità sociale le iniziative di sussidiarietà che perseguono il coinvolgimento delle persone adulte e anziane in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, oltre che con le famiglie, le istituzioni scolastiche, le amministrazioni locali e il Terzo settore.
2. In sede di prima attuazione si individuano le seguenti aree di attività:
 - a) scuola e cultura: sorveglianza presso le scuole, vigilanza nei musei e nelle biblioteche comunali, promozione dei valori della memoria e della legalità, conoscenza delle tradizioni e dell'artigianato, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale;
 - b) soggetti fragili: aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone fragili, diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, diffusione della conoscenza di particolari disagi nel contesto urbano e delle misure di superamento, sviluppo di servizi sociali innovativi, sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi e di forme di abitare assistito, promozione e diffusione di esperienze dell'abitare sociale con particolare riguardo alle aree universitarie, sorveglianza di manifestazioni ed eventi pubblici;
 - c) territorio e ambiente: promozione della cultura e del rispetto del territorio e dell'ambiente, attività rivolta a diffondere la conoscenza delle aree protette del loro territorio, sorveglianza di parchi e giardini, gestione di terreni affidati gratuitamente dalle amministrazioni comunali e finalizzati a orti sociali, aree di giardinaggio e cura dell'ambiente. Tali attività, svolte senza fini di lucro, sono consentite anche in condivisione tra più soggetti e attraverso associazioni che li promuovono.

3. La Regione e i comuni promuovono la qualità della salute, il benessere e la socializzazione per evitare l'aggravarsi delle fragilità esistenti e salvaguardare il benessere della persona. Sono individuate conseguenti azioni con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorare i rapporti familiari e intergenerazionali, superare l'ospedalizzazione non necessaria e favorire la domiciliarità e l'accudimento della persona anziana in un contesto familiare. Tali azioni sono rappresentate, in particolare, da:
 - a) incontri formativi;
 - b) percorsi per la cultura, per la memoria dei luoghi, per il turismo sociale;
 - c) inclusione sociale attiva.
4. La Regione si impegna a sostenere finanziariamente le azioni di cui ai commi 1 e 2, in base a progetti inviati al dipartimento competente in materia di lavoro e politiche sociali entro il 30 ottobre di ogni anno. Al fine di promuovere la metodologia della co-progettazione, della rete e della mutualità tra territori, i progetti presentati prevedono il coinvolgimento di almeno un soggetto, tra quelli indicati dall'articolo 4, per ognuna delle quattro province calabresi e la Città metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 7

(Incontri formativi)

1. La Regione riconosce l'importanza dell'apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita, quale modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità. In particolare, favorisce incontri formativi sulle seguenti tematiche:
 - a) stili di vita, sana e corretta alimentazione;
 - b) sostegno e promozione della salute mediante campagne da diffondere direttamente nei territori;
 - c) educazione motoria, fisica, psicofisica e di autostima;
 - d) educazione alla medicina di genere;
 - e) educazione alla tutela della salute attraverso le vaccinazioni;
 - f) educazione alle innovazioni e conoscenza dell'uso degli strumenti informatici;
 - g) educazione alla sicurezza stradale e alla prevenzione di truffe e furti;
 - h) educazione alla multiculturalità attraverso la conoscenza delle altre culture e religioni.

Art. 8

(Percorsi regionali)

1. La Regione Calabria, al fine di favorire la socializzazione e mantenere attivo sul piano psicofisico l'anziano, promuove e sostiene:
 - a) l'attività di svago, di apprendimento e formazione permanente degli anziani;
 - b) l'incontro e la socializzazione tra gli anziani e tra questi e i giovani al fine di migliorare le relazioni intergenerazionali.
2. Tale azione è esercitata attraverso la individuazione e la promozione di:
 - a) percorsi della cultura, da realizzarsi mediante manifestazioni teatrali, presentazione di libri, attività tradizionali, promozione, anche nelle scuole e nelle università, della cultura della legalità e delle istituzioni;
 - b) percorsi della memoria, da concretarsi con la promozione, anche nelle scuole e nelle università, dei luoghi della memoria nella Regione, nel Paese, in Europa;
 - c) percorsi del territorio, da attuarsi anche nelle scuole e nelle università, volti a valorizzare il paesaggio e l'ambiente della regione anche sotto il profilo storico e archeologico;
 - d) turismo sociale, da realizzarsi attraverso la promozione e il sostegno delle opportunità di scambio della ospitalità tra le persone anziane calabresi e quelle delle altre regioni italiane e degli altri paesi dell'Unione europea.

Art. 9

(Percorsi per l'inclusione sociale attiva)

1. Al fine di promuovere l'invecchiamento attivo la Regione sostiene, in linea con la programmazione sociale regionale, lo sviluppo di:
 - a) servizi sociali innovativi di sostegno, quali i servizi di assistenza domiciliare avanzati, anche condivisi, nonché servizi di animazione orientati a sviluppare reti di vicinato e di supporto alle famiglie in difficoltà o alle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e finalizzati all'inclusione attiva;
 - b) servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni degli anziani e delle persone con autonomia limitata;
 - c) progetti innovativi di contrasto al disagio abitativo che promuovano forme di organizzazione abitativa dei destinatari, in collaborazione con gli enti locali e gli altri soggetti del territorio, volti a sviluppare modelli di condivisione e coabitazione, nonché forme e percorsi per l'abitare solidale intergenerazionale e interculturale.
2. La Regione, altresì, supporta la creazione, individuazione ed eventuale assegnazione di spazi adatti alla socializzazione.

Art. 10

(Programma operativo)

1. La Giunta regionale avvia, contestualmente all'adozione del Piano sociale regionale e d'intesa con gli ambiti sociali, la redazione di un Programma operativo sull'invecchiamento attivo, di durata triennale, conformemente a quanto previsto all'articolo 3, che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.
2. Il Programma operativo di cui al comma 1 è redatto previa consultazione con l'Associazione nazionale comuni italiani.
3. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i centri di servizio per il volontariato, l'Ufficio scolastico regionale, le università calabresi, le università della terza età, previa intesa con gli organismi di appartenenza interessati, partecipano alla stesura del Programma di cui al comma 1, che si conclude con la sottoscrizione di un protocollo condiviso.
4. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il Programma operativo triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge, che definisce le modalità, le azioni e le risorse con cui i dipartimenti dell'amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.
5. Il Programma operativo triennale di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.
6. All'assessore regionale competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal Programma operativo triennale di cui al comma 1. Il dipartimento competente in materia di politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma, avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra i diversi dipartimenti regionali interessati. Il tavolo predispone un Programma di attuazione annuale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.

Art. 11

(Conferenza permanente sulle problematiche degli anziani e dei pensionati)

1. La Regione istituisce la Conferenza permanente sulle problematiche degli anziani e dei pensionati. La Conferenza permanente assicura, attraverso politiche condivise e azioni

- concertate, un livello adeguato di benessere alla popolazione anziana, riservando una particolare attenzione alle persone anziane non autosufficienti con interventi mirati alla tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.
2. L'attività della Conferenza permanente ha il fine di individuare e condividere le soluzioni alle problematiche riguardanti la terza età relative a sanità e qualità della vita, inclusione sociale e povertà, trasporti, mobilità e servizi, sicurezza, rischio abitativo, qualità sociale con particolare interesse per le aree interne, bisogni degli anziani in Calabria.
 3. La Regione, attraverso l'assessore alle politiche sociali, avvalendosi dei competenti dipartimenti, si impegna ad assicurare forme efficaci di collaborazione e coordinamento, oltre che di raccordo degli altri assessorati competenti, anche tramite il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.
 4. La Conferenza permanente è composta dall' l'assessore regionale alle politiche sociali, da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative e dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di politiche sociali.
 5. La partecipazione alla Conferenza permanente è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

Art. 12

(Copertura finanziaria)

1. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui agli articoli 7 e 8, quantificati complessivamente in 100.000,00 euro annui, si provvede con le risorse disponibili sul Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018/2020, il cui stanziamento, per le annualità 2018-2020, viene ridotto del medesimo importo.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, per le annualità successive all'anno 2020, si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, con legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.
3. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 9, si provvede con le risorse iscritte a valere sull'Asse 10 dei fondi PAC 2014-2020 e allocate alla missione 12, Programma 10 – U.12.10 - del bilancio regionale 2018/2020 e successivi, per un importo di 600.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nel periodo 2018-2022.
4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2018-2020.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Dec. 14 settembre 2011, n. 940/2011/UE (1) (2).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (Testo rilevante ai fini del SEE).

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 23 settembre 2011, n. L 246.

(2) La presente decisione è entrata in vigore il 24 settembre 2011.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il *trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, in particolare l' *articolo 153*, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),
considerando quanto segue:

(1) A norma dell' *articolo 147, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* (TFUE), l'Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione.

(2) A norma dell' *articolo 153, paragrafo 1, TFUE*, l'Unione sostiene e completa le attività degli Stati membri relative alle condizioni lavorative, all'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro e alla lotta contro l'esclusione sociale.

(3) A norma dell' *articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea* (TUE), l'Unione combatte, tra l'altro, l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini e la solidarietà tra le generazioni.

(4) L' *articolo 174 TFUE* riconosce che alcune regioni dell'Unione presentano gravi e permanenti svantaggi demografici che possono influenzarne negativamente lo sviluppo e richiedono un'attenzione particolare perché l'Unione possa raggiungere l'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale.

(5) A norma dell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

(6) In Europa l'invecchiamento è indubbiamente una sfida per l'intera società e per tutte le generazioni e rappresenta inoltre un problema di solidarietà intergenerazionale e per la famiglia.

(7) La fascia della popolazione dell'Unione formata dagli ultracinquantenni aumenterà ad un ritmo molto più veloce di quanto non sia mai accaduto in passato. Ciò è molto positivo, trattandosi di una conseguenza logica del miglioramento dell'assistenza sanitaria e della qualità della vita. Tuttavia, a causa del cambiamento demografico, l'Unione si trova ad affrontare una serie di sfide.

(8) Numerosi Consigli europei hanno sottolineato la necessità di affrontare all'impatto dell'invecchiamento demografico sui modelli sociali europei. La principale risposta a tale rapido cambiamento della struttura demografica consiste nel promuovere la creazione di una cultura dell'invecchiamento attivo lungo tutto l'arco della vita e quindi nel garantire che la popolazione degli ultracinquantenni, in rapido e progressivo aumento, che globalmente gode di una salute migliore ed è più istruita di qualsiasi gruppo di età analogo che l'ha preceduta, abbia buone possibilità di essere occupata e di partecipare attivamente alla vita familiare e sociale, anche attraverso il volontariato, l'apprendimento permanente, l'espressione culturale e lo sport.

(9) L'Organizzazione mondiale della sanità definisce l'invecchiamento attivo il processo in cui le opportunità di salute, partecipazione e sicurezza sono ottimizzate per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano. L'invecchiamento attivo consente alle persone di realizzare le loro potenzialità di benessere fisico, sociale e psichico durante l'intero arco della vita e di partecipare alla vita sociale, dando loro nel contempo una protezione, una sicurezza e cure adeguate nel momento in cui ne hanno bisogno. Pertanto, la promozione dell'invecchiamento attivo richiede un approccio multidimensionale e un coinvolgimento tramite un sostegno duraturo tra tutte le generazioni.

(10) L'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) dovrebbe basarsi sulle esperienze dell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) e dell'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011) ed è pertanto opportuno promuovere le sinergie tra tali Anni europei e l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) («Anno europeo»).

(11) Il numero crescente di persone anziane in Europa e l'aumento di patologie croniche rendono più importante che mai la questione della promozione dell'invecchiamento attivo per tutti e, in particolare, per gli anziani, sostenendone la vitalità e la dignità, tra l'altro garantendo l'accesso a un'assistenza sanitaria adeguata e di alta qualità, all'assistenza a lungo termine e ai servizi sociali e sviluppando iniziative volte a promuovere la prevenzione dei rischi per la salute associati al processo di invecchiamento. L'invecchiamento attivo può contribuire ad incrementare la partecipazione degli anziani al mercato

del lavoro, consentire loro di restare attivi nella società più a lungo, migliorare la loro qualità di vita e contenere le difficoltà dei sistemi sanitari, dell'assistenza e della previdenza sociale.

(12) La Commissione ha presentato le proprie opinioni sulle sfide demografiche che l'Unione deve affrontare e sulle relative opportunità nelle comunicazioni «Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità» del 12 ottobre 2006, «Promuovere la solidarietà fra le generazioni» del 10 maggio 2007 e «Gestire l'impatto dell'invecchiamento della popolazione nell'UE (relazione 2009 sull'invecchiamento demografico)» del 29 aprile 2009.

(13) La diversità delle generazioni più anziane in Europa è destinata ad aumentare. E' pertanto necessario promuovere attivamente le pari opportunità e favorire la partecipazione. I cittadini attivi di diversa provenienza hanno un'importante funzione di collegamento all'interno della società, favoriscono l'integrazione e contribuiscono all'economia.

(14) Il 22 febbraio 2007 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione sulle opportunità e le sfide dei cambiamenti demografici in Europa: il contributo degli anziani allo sviluppo economico e sociale, in cui si sottolinea sia la necessità di ampliare le possibilità di partecipazione attiva degli anziani, anche sotto forma di volontariato, sia le nuove opportunità economiche (la «silver economy») create dalla crescente domanda da parte degli anziani di determinati beni e servizi nonché l'importanza di un'immagine pubblica positiva degli anziani.

(15) L'8 giugno 2009 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulle pari opportunità per donne e uomini: invecchiamento attivo e con dignità, che riconoscono che in tutta l'Unione gli uomini e le donne anziani affrontano gravi difficoltà se cercano di vivere attivamente e di invecchiare con dignità e si propone agli Stati membri e alla Commissione una serie di misure che tra l'altro promuovono politiche in materia di invecchiamento attivo, tenendo conto delle diverse situazioni nei vari Stati membri e delle diverse difficoltà incontrate dalle donne e dagli uomini.

(16) Il Consiglio ha adottato il 30 novembre 2009 le conclusioni su un invecchiamento sano e dignitoso, in cui si esorta la Commissione, tra l'altro, ad avviare attività di sensibilizzazione per promuovere l'invecchiamento attivo, tra cui eventualmente un Anno europeo sull'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni per il 2012.

(17) La comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», del 3 marzo 2010, sottolinea l'importanza per l'Unione di promuovere l'invecchiamento sano e attivo della popolazione, nell'interesse della coesione sociale e di una maggiore produttività. Il 23 novembre 2010 la Commissione ha adottato, nell'ambito della strategia Europa 2020, l'iniziativa faro intitolata «Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro: un contributo europeo verso la piena occupazione», nell'ambito della quale gli Stati membri dovrebbero promuovere le politiche per l'invecchiamento attivo. Il 16 dicembre 2010 la Commissione ha inoltre adottato l'iniziativa faro «Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale». Per raggiungere tali obiettivi politici occorre agire a tutti i livelli governativi e mobilitare gli interessati a livello non governativo; a livello dell'Unione è possibile ottenere sostegno, ad esempio attraverso le attività di un Anno europeo volte a sensibilizzare e promuovere lo scambio di buone pratiche. I coordinatori nazionali dovrebbero essere responsabili del coordinamento delle attività a livello nazionale e della coerenza di tali azioni con gli obiettivi dell'Anno europeo. Dovrebbe inoltre essere prevista la partecipazione di altre istituzioni e di altre parti in causa.

(18) Il Consiglio ha adottato il 7 giugno 2010 le conclusioni sull'invecchiamento attivo in cui si invita la Commissione a proseguire i preparativi per l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012, durante il quale possono essere sottolineati i vantaggi dell'invecchiamento attivo ed il relativo contributo alla solidarietà tra generazioni e possono essere pubblicizzate iniziative promettenti a sostegno dell'invecchiamento attivo a tutti i livelli.

(19) Il Parlamento europeo ha approvato l'11 novembre 2010 una risoluzione sulla sfida demografica e la solidarietà tra generazioni, nella quale chiede agli Stati membri di rendere l'invecchiamento attivo una delle priorità per i prossimi anni. La risoluzione rileva inoltre che l'Anno europeo 2012 dovrebbe, in particolare, evidenziare il contributo che le persone anziane apportano alla società e fornire opportunità per promuovere la solidarietà, la cooperazione e la comprensione tra le generazioni.

(20) I pareri formulati dal Comitato economico e sociale europeo e dal Comitato delle regioni hanno inoltre sottolineato l'importanza dell'invecchiamento attivo per l'Europa, evidenziando tra l'altro il valore dell'assistenza sanitaria intergenerazionale.

(21) La *decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010*, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (5), invita gli Stati membri, tramite gli orientamenti 7 e 8, ad aumentare la partecipazione della forza lavoro grazie a politiche volte a promuovere l'invecchiamento attivo, ad elevare i tassi di occupazione dei lavoratori anziani attraverso la promozione dell'innovazione nell'organizzazione del lavoro e ad ampliare le possibilità di occupazione dei lavoratori anziani aggiornandone le competenze e facendoli partecipare a programmi di apprendimento permanente. L'orientamento 10 sottolinea la necessità di rafforzare i sistemi di protezione sociale, l'apprendimento permanente e le politiche di inclusione attiva al fine di creare opportunità nelle diverse fasi della vita delle persone, di proteggerle dal rischio di povertà ed esclusione sociale e di incrementarne la partecipazione attiva alla società.

(22) Nella comunicazione relativa all'agenda digitale per l'Europa, la prima iniziativa faro Europa 2020 adottata il 19 maggio 2010, la Commissione ha sottolineato l'importanza delle applicazioni e dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per un invecchiamento positivo ed ha proposto, in particolare, di potenziare il programma comune sulla domotica per l'assistenza domiciliare (AAL, Ambient assisted living). L'Agenda digitale per l'Europa ha inoltre raccomandato di avviare un intervento concertato per migliorare le competenze digitali di tutti gli europei, anche degli anziani, un

gruppo sovrarappresentato nell'ambito dei 150 milioni di cittadini, ovvero approssimativamente il 30% del numero totale di cittadini, che non hanno mai usato internet. La promozione della formazione in materia di nuove tecnologie e dell'accesso alle stesse accrescerebbero ulteriormente le opportunità per gli anziani.

(23) Nel contesto della «strategia Europa 2020» la Commissione ha proposto di lanciare un partenariato europeo per l'innovazione in materia di invecchiamento attivo e in buona salute (AHAIP) nell'ambito dell'iniziativa faro «l'Unione dell'innovazione». Esso mira altresì a consentire ai cittadini di vivere più a lungo in maniera autonoma e in buona salute nonché a raddoppiare, entro l'anno 2020, il numero medio di anni di vita in buona salute.

(24) La Commissione sta attuando la strategia europea sulla disabilità 2010-2020, la quale, vista la frequente correlazione tra l'invecchiamento e la disabilità, prevede iniziative che coinvolgono gli anziani. In particolare ciò riguarderebbe le azioni per l'accessibilità secondo strategie del tipo «design for all». Si tratta delle azioni atte a sostenere una vita indipendente e l'inclusione nella comunità sono pertinenti, comprese quelle rivolte alle persone anziane disabili che richiedono un elevato livello di sostegno, che hanno esigenze complesse e che sono particolarmente vulnerabili ed esposte all'esclusione sociale. Inoltre l'Unione e tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, che contiene tra l'altro disposizioni che riguardano gli anziani.

(25) La Giornata europea della solidarietà intergenerazionale è celebrata annualmente il 29 aprile. Essa offre all'Unione una buona occasione per rinnovare il proprio impegno inteso a rafforzare la solidarietà e la cooperazione tra le generazioni al fine di promuovere una società equa e sostenibile.

(26) La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6).

(27) L'invecchiamento attivo rientra anche negli obiettivi di numerosi fondi, programmi e piani di azione dell'Unione, quali il Fondo sociale europeo (7), il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (8), il programma Progress (9), il programma sull'apprendimento permanente (10) e, in particolare, il suo programma Grundtvig, il programma salute (11), i programmi specifici sulle TIC e sulle scienze socioeconomiche e umane nell'ambito del settimo programma-quadro per la ricerca e lo sviluppo (12), il programma d'azione «Invecchiare bene nella società dell'informazione», il programma comune AAL (13), il programma quadro sulla competitività e sull'innovazione (14) con progetti pilota di diffusione sulle TIC per invecchiare bene, l'azione preparatoria Calypso sul turismo sociale e il programma d'azione sulla mobilità urbana.

(28) Per garantire la partecipazione di una gamma diversificata di organizzazioni, durante l'Anno europeo si dovrebbero organizzare, per quanto possibile, eventi e iniziative su piccola scala.

(29) La partecipazione all'Anno europeo delle reti interessate a livello dell'Unione dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta con risorse adeguate.

(30) Poiché gli obiettivi dell'Anno europeo non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione della necessità di scambiare informazioni a livello transnazionale e di diffondere le buone prassi a livello dell'Unione e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall' *articolo 5 TUE*. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(3) GU C 51 del 17.2.2011, pag. 55.

(4) Posizione del Parlamento del 7 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 luglio 2011.

(5) GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

(6) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(7) *Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006*, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, p. 12).

(8) *Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006*, relativo al Fondo europeo per lo sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

(9) Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

(10) Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

(11) Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

(12) Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

(13) Decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 49).

(14) Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Articolo 1 Oggetto**In vigore dal 24 settembre 2011**

L'anno 2012 è proclamato Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni («Anno europeo»). Esso è inteso a promuovere la vitalità e la dignità di tutti.

Articolo 2 Obiettivi**In vigore dal 24 settembre 2011**

L'obiettivo generale dell'Anno europeo consiste nell'agevolare la creazione di una cultura dell'invecchiamento attivo in Europa, basata su una società per tutte le età. In tale contesto, l'Anno europeo incoraggia e sostiene l'impegno degli Stati membri, delle loro autorità regionali e locali, delle parti sociali, della società civile e del mondo imprenditoriale, comprese le piccole e medie imprese, a promuovere l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi maggiormente per mobilitare il potenziale degli ultracinquantenni, che costituiscono una parte della popolazione in continuo e rapido aumento. In tal modo, esso promuove la solidarietà e la cooperazione tra le generazioni, tenendo conto della diversità e della parità di genere. La promozione dell'invecchiamento attivo implica la creazione di migliori opportunità, affinché donne e uomini anziani possano svolgere un ruolo sul mercato del lavoro, la lotta contro la povertà, in particolare femminile, e l'esclusione sociale, incentivare il volontariato e la partecipazione attiva alla vita familiare e sociale e la promozione dell'invecchiamento sano e dignitoso. Ciò comporta, tra l'altro, l'adeguamento delle condizioni di lavoro, la lotta contro gli stereotipi negativi sull'età e la discriminazione basata sull'età, il miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, l'adattamento dei sistemi di apprendimento permanente alle esigenze di una manodopera anziana e la garanzia che i sistemi di protezione sociale siano adeguati e offrano gli opportuni incentivi.

A norma del primo comma, gli obiettivi dell'Anno europeo sono:

a) sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'importanza dell'invecchiamento attivo e delle sue varie dimensioni e garantire che ad esso sia accordata un'importanza importante nell'agenda politica delle parti interessate a tutti i livelli, al fine di sottolineare l'utile contributo degli anziani alla società e all'economia; fare in modo che tale contributo sia maggiormente apprezzato, promuovere l'invecchiamento attivo, la solidarietà tra le generazioni e la vitalità e la dignità di tutti e adoperarsi di più per mobilitare il potenziale degli anziani, a prescindere dalla loro origine e consentire loro di avere una vita indipendente;

b) promuovere il dibattito, lo scambio d'informazioni e potenziare l'apprendimento reciproco tra Stati membri e parti in causa a tutti i livelli al fine di promuovere politiche sull'invecchiamento attivo, identificare e diffondere le buone prassi e sostenere la cooperazione e le sinergie;

c) fornire un quadro favorevole all'impegno ed agire concretamente affinché l'Unione, gli Stati membri e le parti in causa a tutti i livelli, con la partecipazione della società civile, delle parti sociali e delle imprese, con particolare accento sulla promozione di strategie dell'informazione, possano elaborare soluzioni innovative, politiche e strategie a lungo termine, comprese strategie complessive per la gestione delle problematiche legate all'età per quanto riguarda l'occupazione e il lavoro, attraverso attività specifiche e perseguire obiettivi specifici connessi all'invecchiamento attivo e alla solidarietà tra le generazioni;

d) promuovere attività che aiutino a lottare contro la discriminazione in base all'età, a superare gli stereotipi legati all'età e a rimuovere le barriere, in particolare per quanto riguarda l'occupabilità.

Articolo 3 Contenuto delle misure**In vigore dal 24 settembre 2011**

1. Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui all' *articolo 2* comprendono le seguenti attività a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale:

a) conferenze, manifestazioni ed iniziative, con la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, volte a promuovere il dibattito, a sensibilizzare e incoraggiare l'impegno in merito a obiettivi specifici, contribuendo a produrre effetti sostenibili e duraturi;

b) campagne informative, promozionali ed educative facendo uso degli strumenti multimediali;

c) scambio di informazioni, di esperienze e di buone prassi, ricorrendo, tra l'altro, al metodo di coordinamento aperto e alle reti di soggetti interessati impegnate nel conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo;

d) ricerca e indagini su scala regionale, nazionale o a livello dell'Unione e diffusione dei risultati, rivolgendo particolare attenzione all'impatto socioeconomico della promozione dell'invecchiamento attivo o di politiche favorevoli all'invecchiamento attivo.

2. Nell'attuare le attività di cui al paragrafo 1 è data particolare attenzione al coinvolgimento di tutte le generazioni nel perseguire gli obiettivi dell'Anno europeo, in particolare cercando di sviluppare un approccio inclusivo ed incoraggiando la partecipazione di anziani e giovani in iniziative comuni.

3. La Commissione o gli Stati membri possono identificare altre attività inerenti agli obiettivi dell'Anno europeo e possono permettere che il nome dell'Anno europeo sia impiegato per promuoverle, nella misura in cui esse contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all' *articolo 2* .

4. La Commissione e gli Stati membri tengono conto dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le loro attività in connessione con la realizzazione dell'Anno europeo.

5. La Commissione tiene conto del potenziale delle attività transfrontaliere che hanno luogo a livello regionale e locale ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati all' *articolo 2* .

6. Ci si adopera affinché tutte le attività dell'Anno europeo rivolte al grande pubblico siano facilmente accessibili a tutti, incluse le persone con disabilità.

Articolo 4 Coordinamento con gli Stati membri **In vigore dal 24 settembre 2011**

1. Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la partecipazione del paese all'Anno europeo e informa la Commissione di tale nomina.

2. I coordinatori nazionali provvedono ad un corretto coordinamento delle attività nazionali dell'Anno europeo e possono altresì promuovere ed agevolare attività locali e regionali in tale contesto. I coordinatori nazionali promuovono inoltre la partecipazione di tutte le parti interessate, inclusa la società civile, nelle attività dell'Anno europeo.

3. Entro il 25 novembre 2011, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione del loro programma di lavoro, che illustra i dettagli sulle attività nazionali previste nel quadro dell'Anno europeo.

Articolo 5 Paesi partecipanti **In vigore dal 24 settembre 2011**

La partecipazione all'Anno europeo è aperta:

- a) agli Stati membri;
- b) ai paesi candidati;
- c) ai paesi dei Balcani occidentali; e
- d) ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Articolo 6 Coordinamento a livello dell'Unione **In vigore dal 24 settembre 2011**

1. La Commissione attua l'Anno europeo a livello dell'Unione.

2. La Commissione convoca riunioni dei coordinatori nazionali ai fini del coordinamento delle attività dell'Anno europeo a livello dell'Unione e per scambiare informazioni e conoscenza, anche riguardanti gli eventuali impegni assunti e la loro attuazione negli Stati membri.

3. La Commissione facilita e sostiene le attività dell'Anno europeo a livello nazionale, regionale e locale, tra l'altro proponendo, se del caso, nuovi strumenti e metodi per conseguire gli obiettivi dell'Anno europeo e la loro valutazione.

4. Il coordinamento delle attività dell'Anno europeo a livello dell'Unione viene anche trattato dai comitati politici esistenti e dai gruppi consultivi.

5. La Commissione convoca inoltre riunioni dei rappresentanti di organizzazioni o organismi europei operanti nel settore dell'invecchiamento attivo per avere un sostegno nella gestione dell'Anno europeo.

6. Il tema dell'Anno europeo deve essere una priorità della Commissione nelle attività di comunicazione delle sue rappresentanze negli Stati membri e delle pertinenti reti operanti a livello dell'Unione che beneficiano di un sostegno dal bilancio generale dell'Unione per coprire i propri costi operativi nei loro programmi di lavoro.

7. Il Parlamento europeo, gli Stati membri, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono associati alle attività dell'Anno europeo.

Articolo 7 Sostegno finanziario e non finanziario

In vigore dal 24 settembre 2011

1. Le attività di cui all' *articolo 3* , paragrafo 1, a livello dell'Unione possono dare luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione.

2. Se del caso, l'Anno europeo può essere sostenuto da programmi e politiche in altri settori, che contribuiscano altresì alla promozione dell'invecchiamento attivo, quali l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, l'istruzione e la cultura, la sanità, la ricerca, la società dell'informazione, la politica regionale e la politica dei trasporti, in applicazione delle norme vigenti e nell'ambito delle possibilità esistenti per la fissazione di priorità.

3. Un sostegno non finanziario può essere concesso dall'Unione alle attività intraprese da organizzazioni pubbliche e private, ai sensi dell' *articolo 3* , paragrafo 3.

Articolo 8 Bilancio

In vigore dal 24 settembre 2011

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione a livello dell'Unione, in particolare rispetto alle attività di cui all' *articolo 3* , paragrafo 1, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, è pari a 5.000.000 EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 9 Coerenza

In vigore dal 24 settembre 2011

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e gli altri programmi e iniziative europee, nazionali e regionali, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo.

Articolo 10 Cooperazione internazionale

In vigore dal 24 settembre 2011

Ai fini dell'Anno europeo, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, avendo cura di assicurare la visibilità dell'impegno dell'Unione nel promuovere l'invecchiamento attivo.

Articolo 11 Valutazione

In vigore dal 24 settembre 2011

1. Entro il 30 giugno 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione contenente una valutazione globale delle iniziative previste dalla presente decisione con i dettagli dell'attuazione e dei risultati, da utilizzare quale base per le future politiche, misure ed azioni dell'Unione in tale settore.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce altresì informazioni sul modo in cui la dimensione di genere sia stata integrata nelle attività dell'Anno europeo e sul modo in cui l'accessibilità a tali attività sia stata garantita per le persone con disabilità.

3. La relazione di cui al paragrafo 1 evidenzia inoltre in che modo l'Anno europeo abbia prodotto effetti duraturi per la promozione dell'invecchiamento attivo nell'Unione.

Articolo 12 Entrata in vigore

In vigore dal 24 settembre 2011

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13 Destinatari

In vigore dal 24 settembre 2011

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Art. 4

Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo, in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e prioritari per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:

- a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;
- b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
- c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.



Legge 8 novembre 2000, n. 328

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186

Capo I

PRINCÌPI GENERALI DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI

Art. 1.

(Principi generali e finalità)

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

L.328/2000

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Art. 2.

(Diritto alle prestazioni).

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonchè delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

Art. 3.

(Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonchè della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonchè con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4,

L.328/2000

che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 4.

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 5.

(Ruolo del terzo settore).

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a

L.328/2000

forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Capo II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 6.

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

L.328/2000

- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
- c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);
- d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
- e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Art. 7.

(Funzioni delle province)

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

- a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
- b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
- c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
- d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

Art. 8.

(Funzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

L.328/2000

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
- b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
- c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
- d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;
- e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;
- f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;
- g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
- h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
- i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;
- l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
- m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
- o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

L.328/2000

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 9.

(Funzioni dello Stato)

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

- a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;
- b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;
- c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;
- d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;
- e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 10.

(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

L.328/2000

- a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);
- b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;
- c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):
- 1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;
 - 2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;
- d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;
- e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;
- f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);
- g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L.328/2000

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Art. 11.

(Autorizzazione e accreditamento)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12.

(Figure professionali sociali)

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca

L.328/2000

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Art. 13.

(Carta dei servizi sociali)

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

Art. 14.

(Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

Art. 15.

(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la

L.328/2000

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

Art. 16.

(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno

L.328/2000

del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

Art. 17.

(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Capo IV

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 18.

(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

L.328/2000

3. Il Piano nazionale indica:

- a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;
- b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivi e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;
- c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
- d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;
- e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;
- f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;
- g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;
- i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;
- l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;
- m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;
- n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;
- o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predisponde annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L.328/2000

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

Art. 19.

(Piano di zona)

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
- c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
- g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
- c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
- d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

L.328/2000

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Art. 20.

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;
 - b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);
 - c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;
 - d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi

L.328/2000

determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

Art. 21.

(Sistema informativo dei servizi sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle

L.328/2000

province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

Capo V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 22.

(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o

L.328/2000

incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera *c)*, sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

L.328/2000

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Sezione II

Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali

Art. 23.

(Reddito minimo di inserimento)

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. – *(Estensione del reddito minimo di inserimento)*. – 1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni".

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.

Art. 24.

(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di *handicap*, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive

L.328/2000

modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap – *International classification of impairments, disabilities and handicaps* (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Art. 25.

(Accertamento della condizione economica del richiedente)

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 26.

(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250

L.328/2000

milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 28.

*(Interventi urgenti per le situazioni
di povertà estrema)*

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 29.

(Disposizioni sul personale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 30.

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il

L.328/2000

comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

Marche**L.R. 28/01/2019, n. 1****Promozione dell'invecchiamento attivo.****Pubblicata nel B.U. Marche 7 febbraio 2019, n. 10.**

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Finalità.*Art. 2 *Definizioni.*Art. 3 *Programmazione degli interventi.*Art. 4 *Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo.*Art. 5 *Compiti dell'INRCA.*Art. 6 *Caregiver familiare.*Art. 7 *Formazione.*Art. 8 *Attività in ambito civile.*Art. 9 *Agricoltura sociale.*Art. 10 *Salute e benessere.*Art. 11 *Nuove tecnologie ed accessibilità alle stesse.*Art. 12 *Network invecchiamento attivo.*Art. 13 *Sport e tempo libero.*Art. 14 *Attività lavorativa.*Art. 15 *Clausola valutativa.*Art. 16 *Disposizioni transitorie finali.*Art. 17 *Disposizioni finanziarie.***L.R. 28 gennaio 2019, n. 1 (1).****Promozione dell'invecchiamento attivo.**

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 7 febbraio 2019, n. 10.

IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1 Finalità.**In vigore dal 22 febbraio 2019**

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione alla vita familiare e sociale in armonia con i principi sanciti a livello nazionale, internazionale ed europeo.

2. La Regione in particolare promuove l'invecchiamento attivo anche al fine di:

- a) valorizzare la persona come risorsa;

b) produrre benefici in termini di salute fisica e mentale, di maggior benessere e di migliore qualità della vita;

c) prolungare l'apporto attivo delle persone anziane alla comunità.

3. La Regione contrasta i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di discriminazione verso le persone anziane, facilitando la piena inclusione sociale delle stesse.

Art. 2 Definizioni.

In vigore dal 22 febbraio 2019

1. Ai fini di questa legge si intende per:

a) persona anziana: la persona ultra sessantenne;

b) persona anziana, nell'ambito delle politiche attive sul lavoro di cui all' *articolo 14* : la persona che ha compiuto cinquantacinque anni di età;

c) invecchiamento attivo: il processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane.

Art. 3 Programmazione degli interventi.

In vigore dal 22 febbraio 2019

1. Nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, la Regione persegue le finalità indicate all'articolo 1 programmando azioni ed interventi, coordinati e tra loro integrati, prioritariamente attraverso:

a) la pianificazione regionale in materia sociosanitaria e sociale di cui alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia);

b) la pianificazione regionale in materia culturale indicata alla *legge regionale 3 aprile 2009, n. 11* (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) e alla *legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4* (Norme in materia di beni e attività culturali);

c) la pianificazione regionale in materia di pratica sportiva ed attività motorio-ricreativa, prevista alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero);

d) la pianificazione regionale in materia turistica prevista alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).

2. I programmi regionali inerenti i Fondi di sviluppo e coesione europea, nonché il programma di sviluppo rurale, attuano gli interventi previsti da questa legge per quanto di competenza e compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma annuale sull'invecchiamento attivo. Il programma contiene in particolare:

a) lo studio di contesto;

b) il quadro delle azioni e degli interventi posti in essere dalla Regione in materia di invecchiamento attivo ai sensi dei commi 1 e 2;

c) l'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare con le risorse di cui all' *articolo 17* ;

d) la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti indicati alla lettera c), garantendo comunque che una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse finanziarie annualmente stanziata sia riservata agli interventi indicati alla lettera c) del comma 4;

e) le modalità di valutazione degli effetti delle azioni finanziate, con l'indicazione delle risorse destinate allo scopo.

4. Il programma indicato al comma 3 individua le azioni e gli interventi da finanziarie:

a) tenendo conto delle diverse condizioni socioeconomiche della popolazione anziana;

b) garantendo un'equa ripartizione delle risorse in relazione alle differenze di genere, etnico-culturali e di salute. Sono esclusi azioni ed interventi rivolti all'anziano come soggetto passivo e bisognoso di assistenza;

c) valorizzando quelli realizzati in collaborazione con:

1) i comuni, singoli o associati;

2) gli enti del servizio sanitario regionale;

- 3) le istituzioni scolastiche e le università delle LiberEtà e della Terza Età;
 - 4) le organizzazioni sindacali, le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche e professionali;
 - 5) le associazioni di rappresentanza delle persone anziane;
 - 6) gli Ambiti territoriali sociali (ATS) e le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
 - 7) le Società scientifiche ed associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie;
 - 8) gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), diversi da quelli indicati ai numeri 3 e 5.
5. Il programma è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione e conserva validità sino all'approvazione del successivo.

Art. 4 Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo. In vigore dal 22 febbraio 2019

1. È istituito il Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo.
2. Il Tavolo è composto da:
 - a) i dirigenti delle strutture competenti della Giunta regionale, negli ambiti disciplinati da questa legge, o loro delegati;
 - b) un rappresentante dell'INRCA;
 - c) un esperto in materia di invecchiamento attivo nominato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare;
 - d) un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore;
 - e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Il Tavolo è presieduto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato. Al Tavolo partecipano il Presidente e il Vicepresidente della Commissione assembleare competente.
4. Il Tavolo è integrato per le funzioni di cui alla lettera b) del comma 5 da un massimo di quindici rappresentanti delle associazioni e degli enti che si occupano di invecchiamento attivo, individuati sulla base dei criteri definiti con la deliberazione prevista al comma 6. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati a partecipare soggetti qualificati rispetto agli argomenti in esame.
5. Il Tavolo ha funzioni di supporto alla Giunta regionale e di raccordo tra i soggetti attuatori e destinatari di questa legge. In particolare il Tavolo:
 - a) esprime parere e formula proposte sulla pianificazione indicata ai commi 1 e 2 dell' *articolo 3* per gli aspetti connessi con le disposizioni di questa legge;
 - b) esprime parere e formula proposte sul programma annuale dell'invecchiamento attivo di cui al comma 3 dell' *articolo 3* ;
 - c) monitora lo stato di attuazione di questa legge, proponendo le modalità per la valutazione multidimensionale delle azioni e degli interventi contenuti nella pianificazione indicata alle lettere a) e b), anche utilizzando l'indice di invecchiamento attivo.
6. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di costituzione nonché le modalità di funzionamento del Tavolo, che delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
7. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

Art. 5 Compiti dell'INRCA. In vigore dal 22 febbraio 2019

1. L'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (INRCA) svolge, nell'ambito delle attività di cui all' *articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21* (Disposizioni in materia di riordino della disciplina

dell'Istituto ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona), compiti di supporto per la valutazione delle azioni e degli interventi previsti da questa legge.

2. L'INRCA, in particolare, conduce analisi ed elabora documenti di valutazione multidimensionale delle azioni e degli interventi previsti da questa legge.

Art. 6 Caregiver familiare.

In vigore dal 22 febbraio 2019

1. La Regione promuove azioni specifiche volte ad incentivare l'invecchiamento attivo delle persone anziane che svolgono attività di caregiver familiare, anche attraverso servizi di supporto integrato alla famiglia e sostegno alla costituzione di reti di auto mutuo aiuto.

Art. 7 Formazione.

In vigore dal 22 febbraio 2019

1. La Regione promuove l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, quale strumento per garantire un invecchiamento attivo. In particolare la Regione sostiene:

a) la mutua formazione inter ed intragenerazionale, tra appartenenti a culture differenti, anche promuovendo il valore della differenza di genere;

b) le attività di apprendimento permanente svolte da soggetti quali le Università della LiberEtà o della Terza Età dirette alla trasmissione del sapere alle persone anziane nei diversi settori;

c) la formazione e l'aggiornamento di coloro che operano a diretto contatto con le persone anziane, con particolare riferimento agli operatori sanitari e socio-sanitari;

d) le azioni rivolte a imprenditori o responsabili delle risorse umane, per promuovere la diffusione della cultura della gestione dei lavoratori in base all'età;

e) le azioni poste in essere, d'intesa con le istituzioni scolastiche, per la realizzazione di progetti intergenerazionali, nonché di corsi ed iniziative, rivolti in particolare ai giovani, per la diffusione dei saperi, dei mestieri e di altre competenze professionali degli anziani;

f) le azioni per favorire un ruolo attivo dell'anziano durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione;

g) le azioni di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare dei loro genitori;

h) le azioni volte a promuovere l'educazione finanziaria e le modalità di gestione efficace del risparmio, tenuto conto anche delle finalità previste dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network);

i) le azioni per promuovere la cultura dell'invecchiamento attivo tra i giovani, nonché la solidarietà intergenerazionale.

Art. 8 Attività in ambito civile.

In vigore dal 22 febbraio 2019

1. La Regione favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato, nell'associazionismo, compreso quello relativo alle banche dei tempi, nonché in ruoli di cittadinanza attiva. In particolare, promuove iniziative socio-culturali dirette a diffondere un'immagine positiva e attiva della persona anziana quale risorsa per la comunità e cultrice della storia, della memoria e delle tradizioni locali.

2. La Regione sostiene iniziative di turismo sociale, anche facilitando l'accesso delle persone anziane ad eventi musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei e favorendo la fruizione del patrimonio regionale.

Art. 9 Agricoltura sociale.**In vigore dal 22 febbraio 2019**

1. La Regione promuove azioni volte a sostenere l'invecchiamento attivo in ambito rurale mediante la realizzazione, presso imprese agricole, di laboratori e azioni di integrazione sociale delle persone anziane nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

Art. 10 Salute e benessere.**In vigore dal 22 febbraio 2019**

1. Il piano sociale regionale e i piani di ambito territoriale sociale orientano la loro programmazione in modo da superare logiche esclusivamente assistenzialistiche a supporto delle persone anziane, promuovendo la prevenzione di processi invalidanti fisici e psicologici e l'autonomia dei soggetti anziani.

2. La Regione sostiene, in particolare:

a) le azioni volte alla diffusione di corretti stili di vita riguardanti gli aspetti dell'alimentazione, dell'attività fisica, della stimolazione psichica ed operatività sociale, nonché volte alla conoscenza di pratiche afferenti alle terapie integrative finalizzate al mantenimento di buone condizioni di salute, alla riduzione del consumo dei farmaci e di potenziali ricoveri ospedalieri;

b) le campagne di informazione e di sensibilizzazione nei luoghi di lavoro e nella comunità per quanto previsto alla lettera a);

c) la diffusione di interventi di prossimità, anche in una prospettiva intergenerazionale, quali:

1) la co-residenza, incluse le diverse tipologie di modelli abitativi;

2) gli spazi e i luoghi di incontro, di socializzazione e partecipazione.

Art. 11 Nuove tecnologie ed accessibilità alle stesse.**In vigore dal 22 febbraio 2019**

1. La Regione:

a) sostiene la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie innovative, compresa la domotica, per migliorare l'accessibilità delle persone anziane agli spazi di vita e alle abitazioni, nonché per garantirne la sicurezza;

b) promuove l'accesso delle persone anziane e dei caregivers a piattaforme web per ottenere informazioni su come svolgere e gestire le attività di assistenza per patologie tipiche degli anziani, nonché l'accesso alle nuove tecnologie.

Art. 12 Network invecchiamento attivo.**In vigore dal 22 febbraio 2019**

1. La Regione promuove la costituzione e la partecipazione dei soggetti indicati alla lettera c) del *comma 4 dell'articolo 3* a network europei ed a circuiti nazionali ed internazionali sull'invecchiamento attivo.

Art. 13 Sport e tempo libero.**In vigore dal 22 febbraio 2019**

1. La Regione promuove specifiche azioni volte a favorire la diffusione dello sport di cittadinanza, indicato all'articolo 10 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) tra le persone anziane.

2. La Regione promuove altresì attività del tempo libero e di svago degli anziani, che comportino una dimensione sociale.

Art. 14 Attività lavorativa.**In vigore dal 22 febbraio 2019**

1. La Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, favorisce la realizzazione di azioni e di interventi che agevolano il completamento della vita lavorativa, rivolti alle persone indicate alla lettera b) del *comma 1 dell'articolo 2*. In particolare la Regione:

- a) favorisce la ricerca di modalità graduali di uscita dal lavoro anche attraverso forme di impegno sociale e civile;
 - b) promuove il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani;
 - c) favorisce nelle aziende l'implementazione di iniziative volte a semplificare la contemporanea gestione dei compiti professionali con quelli di assistenza familiare ad anziani non autosufficienti.
-

Art. 15 Clausola valutativa.**In vigore dal 22 febbraio 2019**

1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) le azioni e gli interventi realizzati in attuazione del programma annuale sull'invecchiamento attivo;
- b) le azioni e gli interventi realizzati in attuazione della programmazione indicata ai commi 1 e 2 dell'*articolo 3*;
- c) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari dei contributi;
- d) le modalità di funzionamento del Tavolo permanente sull'invecchiamento attivo, il numero delle riunioni effettuate, il numero dei pareri e delle proposte adottate e il loro tasso di successo, con particolare riferimento alla pianificazione indicata ai commi 1 e 2 dell'*articolo 3*;
- e) il numero delle persone anziane coinvolte negli interventi previsti da questa legge, distinte per sesso, condizione socio-economica ed etnico culturale;
- f) i punti di forza e le criticità riscontrate nella programmazione integrata delle azioni e degli interventi previsti da questa legge, con particolare riferimento al ruolo del Tavolo permanente sull'invecchiamento attivo;
- g) l'andamento dell'aspettativa di vita nella Regione e la percentuale di popolazione anziana presente nella Regione;
- h) l'andamento dell'aspettativa di vita oltre i sessantacinque anni di età in condizioni di buona e cattiva salute;
- i) gli effetti degli interventi e delle azioni posti in essere, valutati sulla base dei documenti elaborati dall'INRCA, anche con riferimento al risparmio sanitario.

2. La competente Commissione assembleare, d'intesa con il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, esaminata la relazione indicata al comma 1 ed effettuate le consultazioni con le associazioni di rappresentanza delle persone anziane ed i soggetti attuatori degli interventi realizzati, può proporre risoluzioni all'Assemblea legislativa contenenti indirizzi per l'attuazione della legge in relazione agli anni successivi.

3. L'Assemblea legislativa provvede inoltre a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.

Art. 16 Disposizioni transitorie finali.

In vigore dal 22 febbraio 2019

1. La deliberazione indicata al *comma 6 dell'articolo 4* è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. L'esperto di cui alla lettera c) del *comma 2 dell'articolo 4* è nominato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Il primo programma annuale sull'invecchiamento attivo è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, anche prescindendo dai pareri e dalle proposte del Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo.

3. I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora gli stessi si configurino come aiuti di Stato.

Art. 17 Disposizioni finanziarie.

In vigore dal 22 febbraio 2019

1. Per l'attuazione degli interventi previsti nel programma annuale sull'invecchiamento attivo, di cui al comma 3 dell' *articolo 3*, è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 20.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l'anno 2019 mediante impiego di quota parte degli stanziamenti già iscritti nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani".

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita annualmente con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

L.R. 12 febbraio 2018, n. 2 (1).**Norme per la promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 - Istituzione del servizio di Psicologia del territorio della Regione Campania.**

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 13 febbraio 2018, n. 13.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
La seguente legge

Art. 1 Finalità.**In vigore dal 14 febbraio 2018**

1. La Regione Campania, in coerenza con i principi costituzionali e con l'articolo 31 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), per tutelare e garantire il diritto alla qualità della vita ed alla sicurezza in favore della popolazione anziana, promuove e sostiene azioni per:

a) l'invecchiamento attivo che valorizzano il ruolo degli anziani nella comunità attraverso la partecipazione alla vita sociale, economica e culturale, per facilitare percorsi di autonomia e di benessere fisico, mentale, sociale e superare ogni forma di categorizzazione e logica assistenzialistica per attenuare i disagi e prevenire i fenomeni di discriminazione basati sull'età, ageismo;

b) la formazione inter e intra generazionale, l'accesso delle persone anziane alle nuove tecnologie; competenze a favore delle persone anziane;

c) l'aggiornamento e la riqualificazione dei soggetti che operano, a vario titolo e con specifiche competenze a favore delle persone anziane;

d) l'incentivazione delle attività di volontariato e dell'associazionismo, di reciprocità, nonché l'assunzione di ruoli attivi di utilità sociale delle persone anziane;

e) la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana;

f) il mantenimento del benessere attraverso la diffusione di corretti stili di vita e dell'attività fisico-sportiva, anche con campagne di informazione e sensibilizzazione;

g) la promozione dell'inclusione abitativa delle persone anziane e di misure che ne favoriscano l'accoglienza in gruppi appartamento ed altre forme di coabitazione, privilegiando soluzioni di solidarietà intergenerazionale;

h) il contrasto al fenomeno della ludopatia tra gli anziani;

i) la promozione delle iniziative di turismo sociale che facilitano l'accesso delle persone anziane ad eventi musicali, teatrali e cinematografici, a mostre e musei favorendone l'impegno attivo nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali;

l) la prevenzione dell'allontanamento precoce dal contesto abituale di vita attraverso l'offerta dei sistemi tecnologici, quali il telesoccorso e la teleassistenza, che collegano la persona anziana ai servizi di pronto intervento sociale e ne agevolano la vita quotidiana, come previsti dalla vigente normativa regionale;

m) la diffusione di Centri sociali polifunzionali, di spazi e luoghi d'incontro, come previsti dalla vigente normativa regionale, per favorire scambi di relazioni anche intergenerazionali e per prevenire i fenomeni dell'isolamento sociale;

n) l'incentivazione alla partecipazione in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale.

Art. 2 Definizioni.**In vigore dal 14 febbraio 2018**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) persona anziana: la persona ultrasessantacinquenne;
- b) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita assumendo caratteristiche differenziate e altrettante diversità individuali che vanno riconosciute dando senso e valore a tutte le età;
- c) invecchiamento attivo: il processo che promuove la capacità continua della persona di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita con azioni che favoriscano opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone che invecchiano.

Art. 3 Programmazione degli interventi e soggetti attuatori.

In vigore dal 14 febbraio 2018

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati ed integrati a favore delle persone anziane negli ambiti della salute e della sicurezza, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato.

2. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, predispone la programmazione degli interventi e ne favorisce l'attuazione promuovendo le iniziative territoriali in collaborazione con Comuni singoli o associati in ambiti territoriali, con le Aziende Sanitarie Locali, con le istituzioni scolastiche e le Università delle Libere Età e della Terza Età, con i soggetti del terzo settore quali le organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli organismi della cooperazione sociale, nonché gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, iscritti agli Albi ed ai registri regionali, se previsti dalla normativa vigente, e con le associazioni di categoria dei pensionati.

3. La Giunta regionale predispone il programma triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge e lo approva previo parere della commissione consiliare competente in materia.

Art. 4 Formazione.

In vigore dal 14 febbraio 2018

1. La Regione, attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute e della socialità, promuove e sostiene percorsi formativi:

- a) di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva;
- b) per valorizzare le attività delle Università della terza età, comunque denominate, per l'acquisizione di conoscenze non formali nei differenti campi del sapere;
- c) delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, allo scopo di favorire la conciliazione della vita lavorativa e familiare dei loro figli;
- d) per la sicurezza domestica, stradale e per una gestione efficace del risparmio;
- e) per la promozione di azioni di contrasto alle dipendenze, di prevenzione e contrasto delle truffe e dei raggiri ai danni della popolazione anziana;
- f) per programmi di impegno sociale di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà;
- g) per la promozione di iniziative tese al recupero dell'artigianato e degli antichi mestieri, con la valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone anziane, anche a sostegno di nuove opportunità formative e lavorative in favore dei giovani;
- h) per favorire una sana alimentazione, la pratica di corretti stili di vita, l'aumento del benessere, la migliore socializzazione anche attraverso l'attività fisica, di carattere ludico-sportiva non agonistica;
- i) per l'impegno civile delle persone anziane nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali;
- l) per gli interventi, che favoriscano il completamento graduale dell'attività lavorativa durante il passaggio alla fase di quiescenza e la trasmissione dell'esperienza professionale ai più giovani nell'ambito di percorsi di orientamento o prima formazione, quale componente della più ampia azione per l'invecchiamento attivo e la salvaguardia del benessere psico-fisico e sociale della popolazione anziana, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- m) per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo, anche volontario, nei confronti delle persone anziane;

n) per l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni ed ai servizi digitali favorendo la sinergia tra gli organismi attivi nel territorio.

Art. 5 Servizio Civile volontario degli anziani.

In vigore dal 31 ottobre 2018

1. La Regione per favorire l'impiego degli anziani in attività socialmente utili, sostiene:

a) il servizio civile volontario degli anziani con progetti specifici inseriti in protocolli operativi con gli enti pubblici;

b) i progetti sperimentali tra enti pubblici ed associazioni iscritti agli albi e registri regionali, ove previsti dalle normative vigenti;

c) i Comuni che attivano incontri periodici con le persone in quiescenza, per acquisirne la disponibilità ad effettuare prestazioni gratuite nell'ambito delle loro competenze e professionalità per i bisogni della comunità di riferimento.

2. I progetti previsti dal comma 1, lettere a) e b) possono prevedere l'impiego degli anziani per le seguenti attività:

a) di ausilio nella sorveglianza presso le scuole, durante il percorso di andata e di ritorno dalle rispettive abitazioni alle scuole e viceversa, in collaborazione con le famiglie, con le istituzioni scolastiche e con la polizia municipale (2);

b) azioni finalizzate alla valorizzazione e alla salvaguardia dei parchi e dei giardini pubblici, dei monumenti e dei beni culturali (3);

c) di compagnia ad altre persone anziane e alle persone che si trovano in condizioni di isolamento, anche in strutture socio-sanitarie e penitenziarie e, se possibile, in strutture per migranti;

d) di informazione ai cittadini sulle offerte dei servizi comunali e delle altre amministrazioni locali;

e) di assistenza ai soggetti in condizione di impedimento temporaneo per l'accesso ai servizi pubblici e per svolgere piccoli compiti giornalieri;

f) di informazioni ai cittadini sulle situazioni temporanee di disagio urbano e degli interventi programmati per farvi fronte;

g) di promozione e sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale, anche attraverso la vigilanza dei musei e delle biblioteche comunali;

[h) di controllo dei flussi degli spettatori in occasione di eventi e di manifestazioni pubblici (4).]

3. Alle persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo di cui al comma 1, possono essere riconosciuti, sulla base della disponibilità offerta, crediti sociali fruibili in servizi erogati dagli enti locali promotori dei progetti, ovvero opportunità culturali, formative, sportive e ricreative, gratuite o a costi ridotti.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione delle proposte progettuali.

(2) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 30 ottobre 2018, n. 31*, a decorrere dal 31 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1, della stessa legge*).

(3) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 30 ottobre 2018, n. 31*, a decorrere dal 31 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1, della stessa legge*).

(4) Lettera abrogata dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 30 ottobre 2018, n. 31*, a decorrere dal 31 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1, della stessa legge*).

Art. 6 Gestione di terreno pubblico.

In vigore dal 14 febbraio 2018

1. I Comuni possono affidare alle persone anziane singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali per le attività di giardinaggio, di orticoltura e di cura dell'ambiente naturale, per consentire la migliore tutela e fruibilità per i cittadini.

2. I Comuni stabiliscono i criteri generali, le modalità ed i requisiti per l'affidamento della gestione di terreno pubblico sulla base della dichiarazione di disponibilità della persona anziana a svolgere l'attività volontaria, i doveri di comportamento ed individuano la struttura comunale di riferimento per il coordinamento delle attività.

3. I Comuni possono sempre revocare l'affidamento per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art. 7 Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 - Istituzione del Servizio di psicologia del territorio della regione Campania.

In vigore dal 14 febbraio 2018

1. La legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 è così modificata:

- a) dopo la lettera i), del comma 1, dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
"i-bis) interventi in favore degli anziani vittime di raggiri e truffe."
-

Art. 8 Protocolli d'intesa.

In vigore dal 31 ottobre 2018

1. La Regione per la sicurezza e la tutela della popolazione anziana, oltre a quanto disposto nel Piano Sociale Regionale, promuove la stipula di protocolli d'intesa con le forze dell'ordine e le associazioni dei tutori dell'ordine in congedo, per consentire agli anziani attivi di svolgere le attività di sensibilizzazione ed informazione sul territorio di appartenenza (5).

(5) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 30 ottobre 2018, n. 31*, a decorrere dal 31 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1, della stessa legge*).

Art. 9 Clausola valutativa.

In vigore dal 14 febbraio 2018

1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sui risultati ottenuti dall'applicazione della presente legge con l'indicazione degli interventi avviati e realizzati nonché delle eventuali criticità emerse.

Art. 10 Norma finanziaria.

In vigore dal 14 febbraio 2018

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 2018 mediante incremento per euro 100.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 03, Titolo 1 e contestuale decremento, per l'anno 2018, della medesima somma a valere sulla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.

Art. 11 Entrata in vigore.

In vigore dal 14 febbraio 2018

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

L.R. 20 novembre 2017, n. 29 (1).**Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni.**

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 21 novembre 2017, n. 46 speciale.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Articolo 1 Oggetto e finalità.**In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. La Regione Basilicata in attuazione dell' *art. 118, ultimo comma della Costituzione* e degli articoli 21 e 25 della Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza, riconosce il ruolo della persona anziana nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei propri e abituali contesti di vita.

2. La Regione Basilicata valorizza, altresì, le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalla persona anziana nel corso della vita, riconoscendo l'impegno in un volontariato organizzato che valorizzi la solidarietà e i rapporti intergenerazionali.

3. La Regione Basilicata promuove e valorizza l'invecchiamento attivo sostenendo politiche integrate a favore delle persone anziane riconoscendone il ruolo attivo nella società attraverso un impegno utile e gratificante capace di renderle protagoniste del proprio futuro.

4. La Regione Basilicata contrasta i fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovano gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.

Articolo 2 Definizioni.**In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono gli ultra sessantacinquenni.

2. Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo che favorisce la capacità della persona di ridefinire il proprio progetto di vita attraverso azioni in grado di garantire autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione attiva alla vita sociale.

Articolo 3 Programmazione degli interventi.**In vigore dal 29 giugno 2018**

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone anziane, anche con disabilità, negli ambiti della protezione e promozione sociale, della salute e sicurezza, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civico e del volontariato.

2. La Regione, attraverso il confronto con le parti sociali, definisce e approva il "Programma triennale degli interventi", quale piano integrato e sistemico, per l'attuazione delle finalità della presente legge. Nel programma triennale devono essere definite le modalità, le azioni, gli strumenti e le risorse con cui i diversi Dipartimenti Regionali partecipano e concorrono alla realizzazione degli interventi.

3. La Regione, al fine di dare attuazione al "Programma triennale degli interventi":

a) favorisce il coinvolgimento degli enti delegati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 quali le Amministrazioni Comunali o loro Associazioni, le Aziende sanitarie;

b) promuove la partecipazione degli altri soggetti pubblici e/o privati che operano nei singoli ambiti ottimali;

c) sostiene le Amministrazioni competenti a sviluppare piani territoriali e/o di ambito caratterizzati da elementi di innovazione e complementarietà.

4. Il "Programma triennale degli interventi" di cui al comma 2 è predisposto dal Dipartimento Politiche della Persona, sulla base delle indicazioni pervenute dagli altri Dipartimenti interessati, ed è approvato entro i primi sessanta giorni dell'anno di decorrenza del triennio e annualmente può essere aggiornato.

5. È istituita la "Consulta regionale per l'invecchiamento attivo", presieduta dall'Assessore alla salute e politiche sociali o da suo delegato e composta da 3 rappresentanti delle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello regionale, da 1 rappresentante dell'ANCI e dell'UPI, da 1 rappresentante dell'ASP e dell'ASM. Alla stessa partecipa di volta in volta il rappresentante del Comune capofila dell'ambito territoriale in cui si svolge il progetto nonché dal sindaco del Comune proponente il progetto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale (2).

6. La "Consulta Regionale per l'invecchiamento attivo" ha il compito di:

a) predisporre le linee guida del "Programma triennale degli interventi";

b) monitorare semestralmente le iniziative realizzate sul territorio regionale;

c) valutare ex post con cadenza triennale l'efficacia del piano e dei risultati raggiunti;

d) supportare l'implementazione delle iniziative innovative realizzate nei singoli Ambiti Territoriali Ottimali.

(2) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11* , a decorrere dal 29 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 78, comma 1* , della stessa legge).

Articolo 4 Apprendimento permanente.

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. La Regione individua nell'educazione e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la propria longevità e in particolare:

a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

b) sostiene le attività di apprendimento organizzate attraverso forme associate comunque denominate;

c) valorizza le esperienze professionali acquisite e le metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali;

2. La Regione, per le azioni di cui al comma 1, promuove protocolli operativi, anche attraverso le Agenzie Regionali preposte, con le Istituzioni scolastiche e l'Università, per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, per trasmettere alle giovani generazioni saperi, mestieri, esperienze.

3. La Regione, al fine di favorire l'inclusione sociale, promuove e sostiene, anche attraverso campagne di informazione, sensibilizzazione, promozione della salute e della socialità, azioni e percorsi formativi finalizzati a:

a) progettare percorsi per un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civico e della cittadinanza attiva ed al completamento della vita lavorativa favorendo il collegamento e l'accompagnamento graduale nell'uscita dal mondo del lavoro;

b) promuovere corretti stili di vita, la sana alimentazione e il consumo sostenibile;

c) affrontare problematiche connesse allo sviluppo di nuove tecnologie, a partire da quelle digitali, e ad acquisire conoscenze informatiche;

d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;

- e) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici;
 - f) favorire la partecipazione delle persone anziane a programmi di impegno sociale;
 - g) promuovere azioni di prevenzione e contrasto di truffe e raggiri.
-

Articolo 5 Prevenzione e benessere.

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. La Regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici e migliorare la salute ed il benessere delle persone, anche attraverso un uso appropriato delle risorse dei Servizi Sanitari e Sociali ed in coerenza con i Piani socio sanitari e socio assistenziali previsti sul territorio regionale, promuove azioni e interventi che qualificano e orientano il sistema di welfare regionale a:

- a) sostenere la dignità, l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana anche nelle situazioni di maggiore disagio;
 - b) realizzare politiche che agevolino la persona anziana, nel suo abituale contesto familiare e territoriale, a tenere una vita di relazione attiva, al fine di prevenire fenomeni di isolamento sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali;
 - c) adottare politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità, contrastando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale, di perdita dell'autonomia personale e di allontanamento precoce dal contesto abituale di vita anche attraverso lo sviluppo di servizi di domotica e teleassistenza;
 - d) diffondere corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica, anche attraverso la promozione di protocolli operativi tra Enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di promozione sociale;
 - e) sostenere, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione;
 - f) armonizzare la politica regionale dei trasporti con gli obiettivi di politica sociale finalizzati a favorire la mobilità sull'intero territorio delle persone in difficoltà alle stesse condizioni degli altri cittadini;
 - g) assicurare la piena partecipazione delle persone anziane e l'accesso agli ambienti fisici, alle informazioni e alle comunicazioni, compresi i sistemi e le tecnologie informatiche, ai servizi presenti nel territorio regionale, nonché agli interventi ed alle azioni di natura sociale, sanitaria e assistenziale promosse dalla legge regionale.
-

Articolo 6 Cultura e tempo libero.

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. La Regione promuove iniziative atte a favorire i processi di inclusione e a diffondere un'immagine positiva della persona anziana quale risorsa per la comunità. La Regione, riconoscendo il ruolo centrale degli Enti Locali territoriali e del Terzo Settore, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e senso di appartenenza alla comunità.

2. La Regione al fine di promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale:

- a) sostiene iniziative di turismo sociale facilitando l'accesso a eventi musicali, teatrali, cinematografici, mostre e musei;
 - b) favorisce l'impegno civico delle persone anziane nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali.
-

Articolo 7 Istituzione del servizio civile volontario degli anziani (3).

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. La Regione Basilicata al fine di favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone e l'impiego degli anziani in attività socialmente utili, promuove il servizio civile volontario degli anziani a cura di enti pubblici, privati e associazioni.

2. È richiesta, all'atto dell'avvio del progetto con riferimento esclusivamente allo specifico settore d'impiego, l'idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale.

3. Il servizio civile volontario di cui al comma 1 è espletato in attività senza scopo di lucro e in ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;
- b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;
- c) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche e sugli scuolabus;
- d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;
- e) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
- f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;
- g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
- h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali;
- i) assistenza culturale e sociale negli ospedali, in tutte le strutture ricettive per soggetti deboli e nelle carceri, in modo particolare in quelle minorili;
- j) attività per la prevenzione delle dipendenze (da cibo, sostanze stupefacenti, alcool, fumo, sesso e porno dipendenza, gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, televisione, internet e cellulare);
- k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;
- l) campagne e progetti di solidarietà sociale.

4. Gli enti pubblici, i privati e le associazioni che intendono promuovere il servizio civile volontario degli anziani presentano domande secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale attraverso un bando pubblico.

L'affidamento del servizio civile avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici nel Comune nel quale l'attività viene richiesta.

5. L'affidamento del servizio è regolato con la sottoscrizione di un atto d'impegno da entrambe le parti che non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;

6. L'atto d'impegno prevede almeno:

- a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;
- b) la facoltà per l'anziano di articolare l'attività solo in alcuni dei moduli temporali previsti;
- c) l'eventuale copertura dei costi sostenuti per l'attività resa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- d) la facoltà per l'anziano di recedere dall'impegno;
- e) l'impegno del volontario ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla normativa e alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.

7. Gli enti, che impiegano gli anziani nel servizio civile, devono stipulare, a favore degli stessi, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.

(3) Rubrica inserita con Errata corrige pubblicata nel B.U. Basilicata 1° dicembre 2017, n. 48.

Articolo 8 Nuove tecnologie. In vigore dal 6 dicembre 2017

1. La Regione al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche onde colmare con azioni positive il digital divide attuale.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali, con i soggetti del terzo settore, con i Patronati e con i Centri di Assistenza fiscale tesi ad agevolare l'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1.

Articolo 9 Valutazione degli interventi.

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. La Giunta regionale annualmente sulla base di quanto predisposto dalla "Consulta regionale per l'invecchiamento attivo" predispone una relazione informativa per il Consiglio regionale nella quale siano evidenziati i seguenti elementi:

- a) lo stato di attuazione del "Programma triennale degli interventi" per Ambito Territoriale Ottimale in termini di interventi realizzati e avviati, di grado di coinvolgimento;
 - b) eventuali criticità rilevate;
 - c) grado di coordinamento ed integrazione raggiunti.
-

Articolo 10 Disposizioni finanziarie.

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 annui, si provvede, per ciascuna delle annualità 2017, 2018 e 2019, mediante prelevamento del corrispondente importo dagli stanziamenti iscritti nel Bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata alla Missione 20, Programma 03 "Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente alla approvazione del bilancio".

2. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio pluriennale.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando pertinenti Missione, Programma e Capitoli.

Articolo 11 Pubblicazione ed entrata in vigore.

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

L.R. 8 agosto 2017, n. 23 (1).
Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 11 agosto 2017, n. 77.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 7 agosto 2018, n. 1170*.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale

Art. 1 Finalità e principi.

In vigore dal 26 agosto 2017

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone adulte o anziane nella comunità, promuovendo la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale e favorendo la costituzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei loro abituali contesti di vita.

2. La Regione valorizza le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalle persone adulte o anziane nel corso della vita nonché il loro patrimonio di relazioni personali.

3. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa.

4. La Regione promuove politiche integrate a favore delle persone adulte o anziane e contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli ad una piena ed effettiva inclusione sociale e garantendo le pari opportunità, l'autodeterminazione e la dignità della persona.

5. La Regione, tenuto conto che il processo di invecchiamento nel territorio veneto vede una naturale prevalenza del genere femminile, assicura risposte specifiche per le donne anziane.

Art. 2 Definizione.

In vigore dal 26 agosto 2017

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita, assumendo caratteristiche differenziate e altrettante diversità individuali che vanno riconosciute dando senso e valore a tutte le età;

b) invecchiamento attivo: il processo che promuove la continua capacità del soggetto di esprimere la propria identità e ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, economiche, culturali e spirituali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare il valore della propria storia ed esperienza nel corso dell'invecchiamento e favorire un contributo attivo alla propria comunità.

Art. 3 Programmazione degli interventi.

In vigore dal 26 agosto 2017

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone adulte o anziane negli ambiti della prevenzione, della salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato e delle politiche abitative e ambientali.

2. La Regione favorisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1 promuovendo iniziative territoriali, in sinergia con i Comuni, singoli o aggregati, con le Aziende ULSS, nonché con i soggetti, enti e associazioni che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, anche attraverso lo strumento dei Piani di zona, di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016". La Regione promuove, inoltre, politiche per l'invecchiamento attivo anche favorendo la costituzione e partecipazione a network europei e circuiti nazionali e internazionali.

3. La Giunta regionale definisce gli indirizzi e le strategie per l'invecchiamento attivo, avviando d'intesa con le rappresentanze sociali, la redazione di un Piano sull'invecchiamento attivo, di durata triennale, che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.

4. Nel Piano triennale sull'invecchiamento attivo sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui le strutture regionali concorrono alla sua realizzazione.

5. Alla redazione del Piano di cui al comma 3 partecipano i rappresentanti della Consulta per l'invecchiamento attivo di cui all'articolo 11 della presente legge. Il Piano è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le rappresentanze sociali.

6. All'Assessore competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal Piano sull'invecchiamento attivo.

7. La struttura regionale competente in materia di politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del Piano avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse strutture regionali interessate dalle disposizioni della presente legge. Il tavolo ha il compito di predisporre un programma di attuazione annuale diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge. Il programma è presentato alle rappresentanze sociali e alla Consulta per l'invecchiamento attivo di cui all'articolo 11 e viene approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4 Soggetti attuatori.**In vigore dal 26 agosto 2017**

1. La Regione promuove e sostiene la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con:

- a) i comuni, singoli o associati, privilegiando quest'ultimi;
- b) le Aziende ULSS;
- c) i centri servizi e le strutture residenziali;
- d) le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati;
- e) le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;
- f) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- g) gli enti, le organizzazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, la cooperazione sociale e le

Università del volontariato e della terza età, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 5 Politiche per la partecipazione attiva.**In vigore dal 26 agosto 2017**

1. La Regione favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita di comunità, anche attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo, in ruoli di cittadinanza attiva, quale forma di promozione dell'invecchiamento attivo.
2. L'impegno nella comunità può tradursi in progetti sociali che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, devono essere finalizzati al benessere collettivo e inseriti prioritariamente in specifici protocolli operativi nel contesto dei Piani di zona.
3. La Giunta regionale sostiene, attraverso specifici bandi, secondo procedure di legge, progetti sperimentali, proposti dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, diretti a sviluppare l'impegno delle persone anziane nella comunità favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che lavorano in modo integrato e coordinato.
4. La Giunta regionale sostiene, attraverso specifici bandi, secondo procedure di legge, progetti sperimentali proposti dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4 per la realizzazione dei servizi innovativi per l'invecchiamento attivo.
5. La Regione riconosce la famiglia come una delle risorse fondamentali nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di garantire alla persona anziana una migliore qualità della vita e la permanenza nel proprio contesto domiciliare, la Giunta regionale promuove ogni azione utile a supportare in modo integrato le famiglie, favorendo le condizioni per una effettiva sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane.
6. La Giunta regionale avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, tenuto conto del fenomeno delle persone anziane che vivono da sole, al fine di assicurare loro opportunità che garantiscano la qualità della vita, la permanenza nel proprio contesto domiciliare e la partecipazione alla vita di comunità, promuove azioni specifiche utili a supportare, in modo integrato con il contesto di riferimento, la persona anziana priva di conviventi.

Art. 6 Attività di utilità sociale.

In vigore dal 26 agosto 2017

1. Sono considerate attività di utilità sociale le iniziative che perseguono le seguenti finalità:

- a) sorveglianza presso le scuole, i parchi, i giardini e presso altri luoghi, manifestazioni ed eventi pubblici, in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le amministrazioni locali;
- b) salvaguardia e promozione dell'ambiente e della cultura del territorio;
- c) gestione di terreni nei quali svolgere attività di orticoltura, giardinaggio e cura dell'ambiente naturale, affidati dai comuni alle persone anziane, singole o associate, secondo le modalità e i criteri da essi stabiliti;
- d) aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone in disagio, in solitudine o in difficoltà;
- e) diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai soggetti di cui all'articolo 4;
- f) diffusione della conoscenza di particolari situazioni temporanee di disagio urbano e delle misure approntate per farvi fronte;
- g) promozione e diffusione di esperienze dell'abitare sociale;
- h) attività per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale, anche attraverso la vigilanza dei musei e delle biblioteche comunali;
- i) attività per la valorizzazione e la trasmissione di antichi mestieri, in particolare delle attività artigianali in via di estinzione, al fine di favorire uno scambio intergenerazionale e di tutelare un patrimonio di saperi pratici, patrimonio di ogni comunità.

2. Alle persone anziane che operano nei progetti di invecchiamento attivo può essere riconosciuto, per il tramite dei comuni e delle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modifiche e integrazioni, o delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001" e successive modifiche e integrazioni, un rimborso forfettario per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali promotori dei progetti.

Art. 7 Completamento dell'attività lavorativa.**In vigore dal 26 agosto 2017**

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le rappresentanze sociali, ovvero organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, favorisce la realizzazione di interventi di carattere sociale che agevolino il completamento della vita lavorativa, la preparazione al pensionamento e il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani.

Art. 8 Formazione.**In vigore dal 26 agosto 2017**

1. La Regione individua nell'apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità. A tal fine, la Giunta regionale:

- a) sostiene percorsi di formazione miranti ad offrire strumenti e opportunità di comprensione della realtà sociale contemporanea, nella finalità di potenziare le competenze adattative delle persone adulte o anziane;
- b) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo, anche volontario, nei confronti di persone anziane;
- c) valorizza e sostiene le attività di formazione dirette all'educazione permanente in diversi settori del sapere e dell'apprendere, anche attraverso le Università del volontariato e della terza età e la partecipazione a progetti europei;

d) sostiene la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture ed esperienze differenti, promuovendo il valore della differenza di genere.

2. La Giunta regionale promuove e sostiene protocolli operativi con le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati per la realizzazione di progetti che prevedono la partecipazione e la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, esperienze e conoscenze nella trasmissione di saperi alle generazioni più giovani.

3. La Giunta regionale, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone anziane, promuove e sostiene, anche attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute e della socialità, percorsi formativi finalizzati a:

- a) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno sociale, alla cittadinanza attiva e al volontariato;
- b) promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione, di attività motoria e di consumo sostenibile, nonché di gestione efficace delle proprie risorse, anche economiche;
- c) perseguire la sicurezza domestica e stradale;
- d) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;
- e) promuovere azioni di prevenzione e contrasto di truffe e raggiri;
- f) favorire lo sviluppo delle capacità e competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale e in forme di sostegno, accompagnamento e trasporto sociale di persone in disagio o in difficoltà, con interventi a carattere comunitario.

4. La Giunta regionale promuove iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni e ai servizi digitali favorendo la sinergia tra tutti gli organismi attivi nel territorio.

Art. 9 Prevenzione, salute e benessere.**In vigore dal 26 agosto 2017**

1. La Regione sostiene, promuove e definisce la programmazione e la co-progettazione di azioni ed interventi sostenibili, volti sia a prevenire l'insorgere di condizioni di fragilità che a mantenere il benessere bio-psico-sociale durante l'invecchiamento della persona, favorendo la diffusione di stili di vita sani e promuovendo protocolli operativi da inserire nei Piani di zona tra enti locali, aziende sanitarie, terzo settore, organizzazioni sindacali in stretto collegamento con la propria programmazione socio-sanitaria.

2. La Giunta promuove e valorizza, in modo particolare attraverso i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, opportunità per la salute, la partecipazione, il sostegno e la protezione della persona anziana nel proprio contesto familiare e territoriale per migliorare la qualità della vita:

a) sostenendo la dignità, l'autonomia e l'autodeterminazione della persona anziana nel rispetto delle sue preferenze ed orientamento dei valori, anche nelle situazioni di disagio e maggiori difficoltà;

b) prevenendo e superando i fenomeni di esclusione, isolamento sociale e autosvalutazione legati alla perdita di status, agevolando una vita di relazione attiva, garantendo e facilitando programmi di comunicazione efficaci relativi alle informazioni sui servizi, sugli interventi e sulle azioni sociali presenti sul territorio, favorendo la diffusione di spazi e luoghi di incontro, socializzazione ed espressività, in un'ottica intergenerazionale e interculturale;

c) favorendo lo stato di salute e di benessere generale attraverso attività e programmi che agiscano principalmente sul potenziamento dei fattori protettivi che ciascun individuo dispone naturalmente, ovvero autostima, autonomia e capacità relazionali;

d) favorendo il miglioramento dell'equilibrio fisico e psicologico e la socializzazione attraverso iniziative di attività motoria e sportive, anche nell'ambito delle palestre della salute di cui all'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva";

e) favorendo il benessere psico-fisico soggettivo delle persone anziane attraverso attività ricreative con l'ausilio di animali;

f) promuovendo azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l'inclusione abitativa delle persone anziane e di misure atte a favorirne l'accoglienza in micro residenze, gruppi appartamento, condomini solidali e altre forme di co-abitazione, privilegiando soluzioni che favoriscano l'intergenerazionalità e la multidimensionalità;

g) attuando programmi e campagne di informazione ed educazione sanitaria per la conoscenza degli stili di vita sani e delle buone abitudini, con particolare attenzione alle patologie che incidono negativamente sui processi di invecchiamento;

h) superando le logiche assistenzialistiche, limitando l'ospedalizzazione impropria e favorendo l'appropriatezza degli inserimenti in strutture assistenziali residenziali e semiresidenziali, quando necessario;

i) adottando, anche attraverso i Piani di zona, politiche sociali e socio-assistenziali in favore della domiciliarità, intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, anche attraverso la domotica e il telesoccorso e con l'obiettivo di prevenire l'allontanamento precoce dal contesto abituale di vita;

l) promuovendo interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema verso un welfare regionale in grado di perseguire il bene comune mediante la costruzione di processi generativi che favoriscano l'espressione delle capacità individuali dei cittadini, valorizzino il loro contributo alla costruzione del benessere della comunità e accrescano la coesione e la solidarietà sociale, al fine di aumentare le risorse disponibili e il loro rendimento.

Art. 10 Cultura e turismo sociale.

In vigore dal 26 agosto 2017

1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, la Giunta regionale promuove iniziative culturali e di turismo sociale, facilitando l'accesso delle persone anziane a eventi musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei. Favorisce, inoltre, l'impegno attivo delle persone anziane nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali.

2. Le strutture turistico-ricettive possono sottoscrivere convenzioni con le Aziende ULSS territorialmente competenti, al fine di garantire un maggior grado di protezione agli anziani fruitori delle strutture medesime, senza alcun onere a carico delle Aziende ULSS.

3. La Giunta regionale, anche con il coinvolgimento degli enti locali, dei soggetti del terzo settore e dei sindacati pensionati, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, prodotte e proposte dalle comunità territoriali, elaborate anche al fine di sviluppare interrelazioni, incontri intergenerazionali e senso comunitario tra le persone coinvolte.

4. Alle attività di turismo sociale si applica l'articolo 40 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Art. 11 Consulta regionale per l'invecchiamento attivo.**In vigore dal 26 agosto 2017**

1. È istituita la Consulta regionale per l'invecchiamento attivo quale strumento idoneo a favorire la partecipazione della popolazione anziana ai processi decisionali, con il fine ultimo di migliorarne il benessere e la qualità della vita. La Consulta partecipa attivamente alla progettazione, contribuendo alla redazione del Piano Triennale sull'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, monitora l'attuazione degli interventi e propone eventuali rimodulazioni del programma di attuazione annuale al tavolo di lavoro permanente.

2. Fanno parte della Consulta:

- a) l'Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;
- b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o un suo delegato;
- c) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità, o un suo delegato;
- d) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione, lavoro, o suo delegato;
- e) un amministratore comunale, designato dall'ANCI Veneto;
- f) un rappresentante dei Centri di servizi per anziani;
- g) il Portavoce del Forum regionale del terzo settore, o un suo designato;
- h) il Presidente della Conferenza regionale del volontariato, o un suo designato;
- i) un rappresentante della cooperazione sociale;
- l) un rappresentante dei sindacati confederali dei pensionati maggiormente rappresentativi;
- m) un rappresentante del Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomi (CUPLA);
- n) un rappresentante dei CSV, designato dal coordinamento regionale Centri servizi volontariato.

3. Alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei componenti della Consulta, dirigenti delle strutture regionali competenti ed esperti di specifiche materie presenti nell'ordine del giorno.

4. La segreteria della Consulta è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente in materia di servizi sociali.

5. La Consulta viene istituita dalla Giunta regionale prima della stesura e dell'adozione del Piano triennale sull'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3. I suoi membri rimangono in carica per tutta la durata del Piano e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. La partecipazione alle sedute di norma è gratuita; è ammesso il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione" e successive modificazioni.

Art. 12 Clausola valutativa.**In vigore dal 26 agosto 2017**

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la sua piena attuazione.

2. A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente apposita relazione con cadenza triennale.

3. La relazione di cui al comma 2 in particolare, documenta:

a) lo stato di attuazione del Piano, con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati e dei relativi finanziamenti utilizzati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto, in modo particolare delle realtà associative e dei comuni;

b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione e di attuazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti anche con riferimento alle reti solidali realizzate.

4. La relazione è resa pubblica, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

5. La Consulta per l'invecchiamento attivo, di cui all'articolo 11, è convocata dalla struttura competente della Giunta regionale, al fine di monitorare l'attuazione degli interventi e proporre eventuali rimodulazioni.

Art. 13 Abrogazioni.**In vigore dal 26 agosto 2017**

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 9 "Istituzione del servizio civile degli anziani".

Art. 14 Norma finanziaria.**In vigore dal 26 agosto 2017**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 800.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 03 "Interventi per gli anziani" - Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, quantificati in euro 1.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 01 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2017-2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

L.R. 9 giugno 2016, n. 16 (1).
Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 giugno 2016, n. 91, speciale.

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 62/5 del 24.5.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge regionale

Art. 1 Oggetto e finalità.

In vigore dal 9 luglio 2016

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei propri abituali contesti di vita; valorizza altresì le esperienze formative, cognitive, professionali e umane conseguite dalle persone anziane nel corso della vita, nonché il loro patrimonio di relazioni personali.

2. A tal fine, la Regione promuove e sostiene politiche a favore degli anziani, volte a favorire un percorso di invecchiamento attivo atto a valorizzarne il portato di esperienze e conoscenze, visto quale importante risorsa per l'intero contesto sociale.

3. La Regione intende altresì contrastare tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione nei confronti delle persone anziane, sostenendo azioni ed interventi che rimuovano gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.

4. Per la realizzazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, la Regione opera in raccordo con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), mediante stipula di appositi accordi di programma e linee di indirizzo in materia.

Art. 2 Definizioni.

In vigore dal 9 luglio 2016

1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di età.

2. Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo che promuove la capacità continua della persona di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita, attraverso azioni che favoriscono opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone che invecchiano.

Art. 3 Programmazione degli interventi.

In vigore dal 9 luglio 2016

1. La Regione, attraverso i necessari raccordi con le normative vigenti, persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati ed integrati negli ambiti della salute, della protezione e promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali.

2. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo affinché, attraverso una programmazione regionale di settore, si definiscano le azioni per l'applicazione della presente legge.

3. La Regione favorisce la programmazione degli interventi, di cui al comma 1, promuovendo le iniziative territoriali in collaborazione con i Comuni, singoli o aggregati, con le Aziende Sanitarie, nonché con i soggetti, enti ed associazioni che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, attraverso lo strumento del Piano sociale regionale e dei Piani di zona, di durata triennale, di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) e successive modifiche ed integrazioni.

4. La programmazione sanitaria regionale ricomprende, tra le sue priorità, l'invecchiamento attivo attraverso specifiche misure di prevenzione e di promozione dei corretti stili di vita.

5. La Regione promuove le politiche per l'invecchiamento attivo anche attraverso obiettivi e specifiche misure inserite all'interno della programmazione relativa ai fondi comunitari, strutturali e di investimento europei.

Art. 4 Politiche familiari.

In vigore dal 9 luglio 2016

1. La Regione riconosce la famiglia come risorsa fondamentale nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di favorire le condizioni effettive di sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane:

a) promuove ogni azione utile rivolta a supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più lunga possibile nel contesto domiciliare della persona anziana in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali;

b) favorisce adeguate politiche che tengano conto dei carichi familiari, con particolare riferimento alle donne, e puntino a valorizzare le iniziative familiari di presa in cura degli anziani;

c) sostiene l'inserimento delle famiglie all'interno di reti più ampie di auto-organizzazione dei servizi a sostegno dei compiti familiari di promozione dell'invecchiamento attivo.

Art. 5 Formazione permanente.

In vigore dal 9 luglio 2016

1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione permanente una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità ed in particolare:

a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale e tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

b) favorisce, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell'anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, durante l'orientamento e i percorsi di prima formazione;

c) valorizza e sostiene le attività delle Università della terza età, comunque denominate, tese all'educazione non formale in diversi campi del sapere;

d) promuove, valorizzando le esperienze professionali acquisite, metodologie didattiche tese a rispondere ai diversi interessi formativi delle nuove generazioni.

e) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane.

2. La Regione per le azioni di cui al comma 1 può promuovere e sostenere finanziariamente protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.

3. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse alla modernità e, in particolare, percorsi formativi finalizzati a:

a) ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie e la disparità nell'acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica, nonché delle capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione, anche attraverso percorsi di alfabetizzazione informatica, prevedendo il coinvolgimento del sistema scolastico, universitario e del terzo settore;

b) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio attraverso percorsi educativi, con particolare attenzione ai temi relativi a: risparmio energetico, produzione e smaltimento rifiuti e corretto stile alimentare.

c) perseguire la sicurezza stradale e domestica;

d) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici;

e) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva;

f) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei loro genitori;

g) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;

h) favorire le capacità e le competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale, in forme di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà, con interventi a carattere comunitario.

Art. 6 Completamento dell'attività lavorativa.

In vigore dal 9 luglio 2016

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le parti sociali, favorisce la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, rivolti a persone in età matura e finalizzati:

a) a garantire, nell'ambiente di lavoro, condizioni adeguate al mantenimento dello stato di salute e di benessere psicofisico della persona anziana;

b) a promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani;

c) ad una più specifica sicurezza sul posto di lavoro per le persone più anziane.

Art. 7 Prevenzione, salute e benessere.

In vigore dal 9 luglio 2016

1. La Regione promuove azioni tese al mantenimento del benessere, fisico e mentale, durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria, fisica e psicosomatica. A tal fine può promuovere protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di promozione sociale.

2. La Regione promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire fenomeni di isolamento sociale e limitare ospedalizzazioni improprie e istituzionalizzazioni. A tale scopo, la Regione sostiene, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione, nonché di centri diurni in grado, tra l'altro, di fornire sostegno alle famiglie con presenza di anziani fragili.

3. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale e sugli interventi e sulle azioni sociali promossi.

4. La Regione promuove azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale mirati a favorire l'inclusione abitativa delle persone anziane e di misure atte a favorirne l'accoglienza in microresidenze, gruppi appartamento e condomini solidali.

5. La Regione promuove interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale nella costruzione del benessere sociale superando logiche assistenzialistiche, a limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali, a sostenere la dignità, l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana, anche nelle situazioni di maggior disagio e di difficoltà.

6. La Regione adotta politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, contrastando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale, di perdita dell'autonomia personale e di allontanamento precoce dal contesto abituale di vita anche attraverso lo sviluppo di servizi di domotica e teleassistenza.

Art. 8 Cultura e turismo sociale.

In vigore dal 9 luglio 2016

1. Anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale dell'Abruzzo, la Regione sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l'accesso a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del patrimonio di conoscenze degli anziani e del loro impegno civile per promuovere la storia, la cultura e le tradizioni abruzzesi anche all'esterno della Regione stessa.

2. La Regione e gli Enti locali, anche con il coinvolgimento degli enti del terzo settore, favoriscono la partecipazione degli anziani ad attività culturali, ricreative e sportive prodotte e proposte dalla comunità abruzzese, elaborate anche al fine di sviluppare interrelazioni e senso comunitario tra le persone coinvolte.

Art. 9 Impegno e volontariato civile.

In vigore dal 9 luglio 2016

1. La Regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili, ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

2. Il volontariato civile delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali, utili alla comunità.

3. Alle persone anziane che operano nei progetti di cui al comma 2 possono essere riconosciuti, per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato), o delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale), un rimborso per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali territoriali promotori dei progetti.

4. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.

5. La Regione valorizza i Comuni che attivano incontri periodici con le persone che accedono a trattamenti di quiescenza raccogliendo disponibilità a prestazioni gratuite nell'ambito delle competenze e professionalità acquisite. I Comuni svolgono un ruolo attivo incrociando disponibilità espresse e bisogni presenti nella comunità di riferimento.

Art. 10 Azioni dell'impegno civile.

In vigore dal 9 luglio 2016

1. L'impegno civile delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:

- a) accompagnamento con mezzi pubblici di persone anziane o non autosufficienti per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie;
 - b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;
 - c) attività ausiliari di vigilanza presso scuole e mense;
 - d) sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili;
 - e) animazione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali;
 - f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico;
 - g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
 - h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;
 - i) assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri;
 - j) interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, nel territorio regionale;
 - k) campagne e progetti di solidarietà sociale;
 - l) attivazione di banche del tempo di supporto ai bisogni quotidiani delle famiglie anche attraverso attività che vedano coinvolti soggetti appartenenti a generazioni diverse.
2. La Regione promuove progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato e l'impegno civile degli anziani.
-

Art. 11 Gestione di terreno comunale.

In vigore dal 9 luglio 2016

1. I Comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di orticoltura, giardinaggio e in generale la cura dell'ambiente naturale.
 2. I soggetti interessati all'affidamento di cui al comma 1 si impegnano a gestire gratuitamente terreni comunali nel rispetto delle regole stabilite dal Comune competente per territorio. I Comuni stabiliscono, inoltre, le modalità e i criteri per l'affidamento della gestione di terreno pubblico.
 3. I Comuni possono revocare l'affidamento di cui al comma 1 per sopravvenute esigenze pubbliche. I Comuni, inoltre, possono revocare l'affidamento, con adeguato preavviso, se l'assegnatario non rispetta le regole stabilite dal Comune stesso.
-

Art. 12 Nuove tecnologie.

In vigore dal 9 luglio 2016

1. La Regione, al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche, computer, tablet e altri strumenti informatici e digitali.
 2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali e con i soggetti del terzo settore tesi ad agevolare, anche economicamente, l'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1.
-

Art. 13 Programma operativo.

In vigore dal 9 luglio 2016

1. La Giunta regionale avvia, contestualmente all'adozione del Piano sociale regionale e d'intesa con gli ambiti sociali, la redazione di un Programma Operativo sull'Invecchiamento Attivo, di durata triennale, conformemente a quanto previsto all'articolo 3, che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli

interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.

2. Il Programma operativo di cui al comma 1 viene redatto previa consultazione con l'ANCI.

3. Le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i Centri Provinciali di Servizio per il Volontariato, l'Ufficio Scolastico regionale e le Università abruzzesi, previa intesa con gli organismi di appartenenza interessati, partecipano alla stesura, che si conclude con la sottoscrizione di un protocollo condiviso.

4. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il Programma operativo triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge. Nel Programma operativo sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui i Dipartimenti dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.

5. Il Programma operativo triennale di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.

6. All'Assessore competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal Programma operativo triennale di cui al comma 1. Il Dipartimento competente in materia di politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra i diversi Dipartimenti regionali dei settori interessati dalle disposizioni della presente legge. Il tavolo ha il compito di predisporre un Programma di attuazione annuale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.

Art. 14 Clausola valutativa.

In vigore dal 9 luglio 2016

1. Con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale, sulla base di monitoraggi dei Dipartimenti interessati, predispone e presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge, e in particolare sugli interventi ricompresi nel Programma operativo di cui all'articolo 13, al fine di valutarne la effettiva ricaduta sociale.

2. La relazione, in particolare, documenta:

a) lo stato di attuazione del Programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;

b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.

3. La relazione indicata al comma 2 è resa pubblica, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

4. Gli Enti partecipanti alla stesura del programma operativo di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, sono, annualmente, convocati dalla Direzione competente della Giunta regionale, al fine di monitorare l'attuazione degli interventi e proporre eventuali rimodulazioni.

Art. 15 Giornata regionale per l'invecchiamento attivo.

In vigore dal 9 luglio 2016

1. È istituita la "Giornata Regionale per l'Invecchiamento Attivo" nel giorno 22 aprile di ogni anno, in occasione della ricorrenza della nascita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini.

Art. 16 Norma finanziaria.**In vigore dal 9 luglio 2016**

1. È istituito il Fondo regionale per l'invecchiamento attivo, al fine di garantire il finanziamento del Programma operativo di cui all'articolo 13.

2. Al finanziamento del Programma operativo concorrono anche fondi nazionali, fondi comunitari, strutturali e di investimento europei, e altre risorse messe a disposizione da fondazioni bancarie, fondazioni di comunità, associazioni di promozione sociale e altri enti pubblici e privati.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Programma operativo, di cui all'articolo 13, alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", sono assegnati per il 2016, al Titolo 1, euro 50.000,00.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede, per l'anno 2016, con la riduzione dello stanziamento alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione" di euro 50.000,00 al Titolo 1.

5. A partire dagli anni successivi al 2016 le spese di cui al comma 3 sono rfinanziate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 17 Entrata in vigore.**In vigore dal 9 luglio 2016**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
